



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 628

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 5 giugno 2012

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

Plenaria Pag. 5

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

Plenaria » 10

11^a (Lavoro) e 12^a (Igiene e sanità):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2) » 12

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 13

Plenaria » 15

2^a - Giustizia:

Plenaria » 20

Sottocommissione per i pareri » 38

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 39

5^a - Bilancio:

Plenaria » 46

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 49

7^a - Istruzione:

Plenaria » 52

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 64

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	67
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 158)</i>	»	68
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65)</i>	»	69
<i>Plenaria</i>	»	69
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	74
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 189)</i>	»	80
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 88)</i>	»	81
<i>Plenaria</i>	»	81
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46)</i>	»	88

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>IV Comitato (Riunione n. 28)</i>	<i>Pag.</i>	89
<i>Plenaria</i>	»	89
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	94
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	95
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	96
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	97

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 5 giugno 2012

Plenaria

111^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra e per la giustizia Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (n. 466)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 21 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 maggio scorso.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali, senatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato. Ricorda il principio in base al quale il sistema di penalizzazione delle condotte è di competenza degli ordinamenti nazionali e conosce solo deroghe limitate, giustificabili in riferimento alla natura di alcune tipologie di illecito. Inoltre, sottolinea che, mediante direttiva, si possono fissare norme minime, relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi, a dimensione transnazionale.

Ciò premesso, sottolinea che il parere favorevole è condizionato alla previsione di una fase transitoria, entro la quale i soggetti interessati possono volontariamente adeguarsi alle norme di legge ed evitare le sanzioni più gravi mediante l'emersione del rapporto di lavoro irregolare. Ciò implica la sospensione dei procedimenti sanzionatori, il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro, nonché rigorosi meccanismi di controllo per scongiurare abusi e per evitare l'applicazione del meccanismo dell'emersione a favore di stranieri condannati o espulsi. Infine, dà conto delle osservazioni che completano la proposta di parere.

Concorda il relatore per la Commissione giustizia, senatore CAROFIGLIO (PD).

La senatrice DELLA MONICA (PD), a nome del suo Gruppo, esprime una valutazione positiva in ordine alla condizione e alle osservazioni recate dalla proposta di parere preannunciando il voto favorevole.

Si procede alla votazione.

Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole, esprimendo apprezzamento per la proposta di condizionare il parere favorevole all'introduzione di un regime transitorio.

I senatori LI GOTTI (IdV) e DIVINA (LNP) annunciano il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (Pdl) annuncia che il suo Gruppo voterà a favore della proposta di parere e sottolinea la distinzione nel merito prospettata dai relatori: da una parte, la non preclusione a ottenere il nulla osta, nel caso di ravvedimento mediante regolare assunzione; dall'altra, l'estensione del rifiuto, nei casi di ingresso per lavoro stagionale, nonché nei casi in cui il datore di lavoro richieda o abbia richiesto provvedimenti di nulla osta, con scopo fraudolento per ottenere ingiusti profitti.

Dopo un intervento del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, il parere, posto ai voti è approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,25.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 466

Le Commissioni 1^a e 2^a,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo in titolo

premessi che:

la Commissione europea ha avviato la procedura d'infrazione n. 2011/0843 per mancato tempestivo recepimento da parte dell'Italia della Direttiva 2009/52/CE, ed è in procinto di deferire l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia per l'inadempimento degli obblighi di recepimento, con il rischio di una condanna della Repubblica italiana alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 260 del TFUE;

il presente decreto legislativo, in attuazione della delega legislativa contenuta all'articolo 21 della legge comunitaria 2010, inserisce le disposizioni attuative della Direttiva 2009/52/CE con particolare riferimento testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni;

attualmente il Testo unico sull'immigrazione all'articolo 22, comma 12 prevede solo che l'impiego di stranieri il cui soggiorno è irregolare è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato;

la direttiva 2009/52/CE configura una pluralità di sanzioni di carattere, finanziario, amministrativo e penale a carico dei datori di lavoro che impieghino cittadini di paesi terzi in condizione di irregolarità, al fine di rendere il sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo;

lo schema, introduce una preclusione ad ottenere i nulla osta all'ingresso di lavoratori stranieri per i datori di lavoro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna, anche in via non definitiva, per reati di: favoreggiamento all'immigrazione clandestina e tratta di persone o tratta di minori; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; assunzione illegale di stranieri;

sotto il profilo penale il presente schema di decreto legislativo prevede, all'articolo 1, lettera b), l'introduzione all'art. 22 del T.U. di un comma 12-bis che inserisce alcune ipotesi aggravanti nei casi in cui l'impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare riguardi un numero di lavoratori superiori ai tre, o dei minori in età non lavorativa o sia caratterizzato da «particolare sfruttamento»;

occorre richiamare il principio in base al quale il sistema di penalizzazione delle condotte è di competenza degli ordinamenti nazionali, po-

tendo conoscere soltanto deroghe limitate ragionevolmente giustificabili in riferimento alla natura di alcune tipologie di illecito, in specie, nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 83, comma 2, del Trattato, nonché in ordine alle fattispecie, previste all'articolo 325 del Trattato, concernenti la lotta alla frode e alle altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

è possibile, inoltre, deliberare mediante direttiva, secondo la procedura legislativa ordinaria, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi, a dimensione transnazionale;

è principio del nostro ordinamento l'irretroattività delle norme penali incriminatrici che prevedono un aggravamento di pene sicché appare necessario prevedere una fase transitoria entro la quale i soggetti interessati possono volontariamente adeguarsi evitando così le sanzioni più gravi;

è necessario per garantire la massima efficacia del nuovo sistema sanzionatorio che l'introduzione delle nuove norme produca l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

in questa chiave è essenziale prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

evidenziata l'opportunità di:

prevedere un sistema semplificato degli obblighi a carico dei datori di lavoro e sanzioni pecuniarie ridotte qualora questi siano datori di lavoro persone fisiche e l'impiego sia a fini privati, in aderenza con l'articolo 4, paragrafo 2, e con l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 2009/52/CE;

prevedere l'introduzione – come stabilito dall'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/52/CE – di meccanismi idonei a garantire l'effettiva informazione e consapevolezza del lavoratore cittadino di paesi terzi assunto illegalmente, dei propri diritti relativi al pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

prevedere disposizioni specifiche e di maggiore dettaglio concernenti: le disposizioni in tema di subappalto di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/52/CE, anche alla luce dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003; la possibilità di agevolare le denunce ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva mediante l'ausilio di soggetto terzi quali le associazioni sindacali o i patronati;

esprime parere favorevole a condizione che sia prevista una fase transitoria entro la quale i soggetti interessati, compresi i datori di lavoro stranieri titolari del permesso di lungo soggiorno CE, possono volontaria-

mente adeguarsi alle norme di legge ed evitare così le sanzioni più gravi, dichiarando entro un termine certo il rapporto di lavoro irregolare, con l'onere per il datore di lavoro dei pagamenti retributivi, contributivi e fiscali pari ad almeno tre mesi – secondo quanto previsto dall'art. 3 del provvedimento – e con il pagamento di un contributo di 1.000 euro per ciascun lavoratore; il procedimento di emersione dall'irregolarità previsto nella fase transitoria dovrebbe comportare: a) la sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all'ingresso e soggiorno irregolare dello straniero nel territorio nazionale ed ai procedimenti connessi, comprese le aggravate sanzioni penali in materia, purché non costituiscono fatto o reato più grave; b) il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro allo straniero occupato irregolarmente; c) rigorosi meccanismi di controllo per scongiurare abusi e per evitare l'applicazione del meccanismo dell'emersione a favore di stranieri condannati ovvero espulsi per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

sarebbe opportuno limitare la preclusione ad ottenere nulla osta prevista per il datore di lavoro che nei cinque anni precedenti abbia commesso il reato di assunzione illegale – prevista alla lettera c) del nuovo comma 5-bis che lo schema di decreto propone di introdurre all'art. 22 – ai casi di particolare sfruttamento di cui al nuovo comma 12-bis dell'art. 22: ciò al fine di non impedire il ravvedimento del datore di lavoro mediante regolare assunzione tramite la prescritta richiesta di nulla osta al lavoro. Al contrario le disposizioni sul rifiuto del nulla osta dovrebbero essere estese ai casi di ingresso per lavoro stagionale, nonché ai casi in cui al datore di lavoro richieda o abbia richiesto in passato uno o più nulla osta con lo scopo fraudolento di ottenere ingiusti profitti dalla «vendita» dei nulla osta stessi ai lavoratori;

valuti il Governo la necessità di bilanciare, secondo gli equilibri previsti dalla direttiva 2009/52/CE, il rapporto tra sanzioni penali e sanzioni di diversa natura, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione, nonché dell'articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in modo da meglio modularne il carattere afflittivo, anche al fine di stabilire sanzioni ridotte nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega ai fini privati il lavoratore irregolare e non sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento;

consideri, infine, il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera b), che le ipotesi di «sfruttamento lavorativo» non si esauriscano nelle previsioni dell'articolo 603-bis del codice penale, ma comprendano anche «gli altri casi in cui comunque si ravvisi un particolare sfruttamento lavorativo».

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Martedì 5 giugno 2012

Plenaria

46^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione

DINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri De Mistrura e il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(3304) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio scorso.

Il presidente DINI informa che non sono stati presentati emendamenti e che la Commissione Bilancio ha reso parere non ostativo sul testo del decreto-legge.

Interviene quindi il senatore CAFORIO (*IdV*), dichiarando di condividere le recenti iniziative diplomatiche poste in essere dal Governo (tra cui spicca la decisione, presa comunemente ad altri *partner* europei, di espellere l'ambasciatore siriano), preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sul provvedimento in titolo.

Il presidente DINI informa che i recenti sviluppi della situazione siriana hanno visto l'espulsione degli ambasciatori di numerosi Paesi europei, mentre quello italiano è già rientrato in sede.

Verificata la presenza del numero legale, le Commissioni riunite conferiscono infine all'unanimità mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, autorizzandoli contestualmente a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONI 11^a e 12^a RIUNITE

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

12^a (Igiene e sanità)

Martedì 5 giugno 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
GIULIANO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 5 giugno 2012

Sottocommissione per i pareri

203^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 13,30.

(3284) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), illustrati gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1219) GALPERTI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di prestazione di attività lavorativa da parte del detenuto in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(3285) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(3286) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2750-B) GRANAIOLA ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (n. 471)

(Osservazioni all'8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, segnalando tuttavia, all'articolo 14, l'opportunità che il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di emanazione del Regolamento di amministrazione ivi previsto, sia limitato ai soli profili finanziari, conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2010/60/UE recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foragere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale (n. 470)
(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)**, illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,45.

Plenaria

397^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
INCOSTANTE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri De Mistura.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE DI MINORANZA AL DISEGNO DI LEGGE N. 24 E CONNESSI CONCERNENTI LA RIFORMA DEL PARLAMENTO E LA FORMA DI GOVERNO

Il senatore **PARDI (IdV)** informa che, in relazione alla discussione in Assemblea dei disegni di legge nn. 24 e connessi (riforma del Parlamento e forma di governo) presenterà una relazione di minoranza a conclusione dell'esame svolto in sede referente.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(3331) Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero
(Parere alla 3^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

La presidente **INCOSTANTE (PD)**, riferisce sul disegno di legge in titolo. Ricorda che il decreto-legge dispone la proroga al 2014 del termine per le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMI-

TES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), che avrebbero dovuto svolgersi alla naturale scadenza quinquennale, cioè nel 2009. Tale termine già era stato rinviato al 2010 e poi al 2012 da precedenti decreti-legge, al fine di consentire al Parlamento di varare una riforma.

In proposito, rammenta che è all'esame della Camera (AC 4398) un disegno di legge, già approvato dal Senato (AS 1460), che reca, tra le altre, nuove disposizioni per la composizione dei Comitati, per le modalità di elezione e per una consistente riduzione dei costi connessi.

I motivi di necessità e urgenza dipendono dal fatto che, se non immediatamente rinviate, le elezioni implicano l'avvio delle relative procedure con un anticipo di almeno sei o sette mesi, ovvero nel corrente mese di giugno.

Inoltre, il rinvio delle elezioni al 2014 si impone per ragioni di coerenza con un quadro normativo aggiornato dell'intera materia. Grazie alla riduzione dei costi a seguito della riforma dei suddetti organismi e all'introduzione di norme regolamentari con cui verranno stabilite modalità di votazione mediante l'utilizzo della tecnologia informatica, l'ammontare delle spese per il rinnovo dei COMITES e del CGIE per l'esercizio 2014 è determinato in due milioni di euro, rispetto ai 6,7 milioni a legislazione vigente.

Conclusivamente, invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Si procede alla votazione.

Il senatore BIANCO (*PD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole.

Il senatore PARDI (*IdV*) dichiara un voto contrario, dal momento che la proroga prevista dal decreto-legge di fatto impedisce l'esercizio del diritto di voto. Inoltre, ribadisce le criticità del sistema di rappresentanza degli italiani residenti all'estero.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dalla relatrice sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.

La relatrice ADAMO (*PD*) ricorda il contenuto dello schema di relazione già illustrata e pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 30 maggio. Si sofferma, tra l'altro, sull'articolo 25 del disegno di legge comunitaria, introdotto dalla Camera dei deputati durante la discussione in Assemblea, che prevede una responsabilità diretta dei magistrati, a suo avviso non conforme alla direttiva dell'Unione europea. Essa infatti prescrive la responsabilità dello Stato, ma rinvia alla legislazione degli Stati membri la disciplina dell'eventuale rivalsa nei confronti dei magistrati.

Sul punto, lo schema di relazione favorevole è condizionato alla proposta di stralciare l'articolo 25, al fine di adeguare, con altro strumento legislativo, la normativa italiana alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, collegandola, in particolare, all'inosservanza, da parte dell'organo giurisdizionale di ultimo grado, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale. In alternativa, prospetta l'ipotesi di riformulare l'articolo 25, al fine di recepire in modo puntuale i contenuti della direttiva europea.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, nota che non è presente alcun rappresentante del Governo e propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

Il senatore PALMA (*PdL*) non condivide la formulazione della relazione e sottolinea che il parere di costituzionalità della Commissione dovrebbe basarsi sulle pronunce della Corte costituzionale, che ha ammesso la conformità alla Carta costituzionale della responsabilità diretta dei magistrati.

Convenendo però con il rilievo del senatore Calderoli circa l'assenza del rappresentante del Governo, si riserva di svolgere ulteriori argomentazioni solo in presenza di un membro dell'Esecutivo.

Anche il senatore BIANCO (*PD*) ritiene che l'esame possa proseguire solo in presenza di un rappresentante del Governo.

La relatrice ADAMO (*PD*) sottolinea che il parere della Commissione affari costituzionali deve essere espresso tempestivamente, comunque prima che abbia inizio l'esame del provvedimento presso la Commissione politiche dell'Unione europea.

La PRESIDENTE, in considerazione della rilevanza della materia, propone di sospendere il seguito dell'esame in attesa di un rappresentante del Governo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, sospeso.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (n. COM (2012) 167 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 163)

Il relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) ribadisce la proposta di formulare una risoluzione favorevole, recependo l'osservazione formulata dalla Commissione politiche dell'Unione europea, cioè che il termine di cinque anni dei poteri delegati assegnati alla Commissione europea potrebbe essere utilmente esteso all'intera durata del programma statistico europeo, che coinciderà con quella settennale del quadro finanziario pluriennale.

Previa dichiarazione di astensione, a nome del suo Gruppo, del senatore DIVINA (*LNP*), la Commissione approva la proposta del relatore di formulare una risoluzione favorevole con osservazioni.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,15.

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Ripresa dell'esame e rinvio)

La PRESIDENTE informa che, per il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, non potrà intervenire alcun rappresentante del Governo nella seduta odierna.

L'esame del disegno di legge proseguirà, quindi, nella seduta di domani.

Il senatore PALMA (*PdL*) si rammarica per il fatto che la Commissione non possa esprimere il parere su un tema così sensibile, a causa dell'assenza del rappresentante del Governo.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), considerato che l'esame in sede referente presso la Commissione politiche dell'Unione europea inizierà domani, nella seduta già convocata alle ore 13,30, sottolinea l'opportunità di informare quella Commissione del rinvio dell'esame in sede consultiva da parte della Commissione affari costituzionali.

La PRESIDENTE assicura che la relazione sarà trasmessa alla Commissione politiche dell'Unione europea in tempo utile.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 167 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 163)**

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento,

riconosciuta la conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità,

si esprime in senso favorevole,

rilevando come il termine di cinque anni per l'esercizio dei poteri delegati assegnati alla Commissione europea, di cui al nuovo articolo 26-bis, potrebbe essere utilmente esteso all'intera durata del programma statistico europeo, che, in base a quanto previsto dalla proposta di regolamento, coinciderà con quella settennale del quadro finanziario pluriennale.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 5 giugno 2012

Plenaria

320^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI) chiede che venga prorogato il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge nn. 962 e 3016, in scadenza domani, in considerazione della necessità di effettuare approfondimenti su una materia di particolare complessità.

Il senatore CASSON(PD), relatore sui disegni di legge nn. 962 e 3016, pur non dichiarandosi contrario alla concessione di un rinvio, osserva come il termine attualmente previsto sia già effetto di una proroga precedentemente concessa, auspica quindi che l'esame del testo unificato non sia soggetto ad ulteriori rinvii.

La senatrice ALLEGRINI(PdL), correlatrice per i suddetti disegni di legge, ritiene che la richiesta del senatore Centaro sia ragionevole ed opportuna.

Il presidente BERSELLI fissa quindi un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 12 di martedì 12 giugno.

IN SEDE REFERENTE

(1219) GALPERTI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di prestazione di attività lavorativa da parte del detenuto in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 maggio scorso.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge, scaduto il 31 maggio scorso venga riaperto, fissando un nuovo termine a quindici giorni da oggi, in considerazione della richiesta, proveniente da più parti, di consentire una maggiore riflessione su alcuni aspetti di particolare delicatezza.

Il senatore GALPERTI(*PD*), primo firmatario del disegno di legge in titolo, manifesta la sua assoluta contrarietà ad una richiesta di cui appare evidente il carattere meramente dilatorio e ostruzionistico.

In proposito egli ricorda che l'esame del provvedimento è cominciato all'inizio di quest'anno, e che il termine per la presentazione degli emendamenti è già stato oggetto di una proroga a conclusione della quale ne sono stati presentati non più di tre.

Egli invita pertanto la relatrice Allegrini ad assumersi le sue responsabilità politiche se ritiene di dover ostacolare l'esame del disegno di legge.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) ritiene inaccettabili le affermazioni del senatore Galperti e dichiara che è sua intenzione svolgere il suo ruolo con la massima lealtà istituzionale.

Il correlatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) fa presente che la richiesta avanzata dalla collega Allegrini è il frutto di una riflessione che entrambi hanno condiviso, anche in considerazione di numerose sollecitazioni giunte da più parti sulla necessità di una riflessione più attenta sulle modalità e limiti dell'intervento legislativo.

Egli ritiene però che si possa venire incontro alle perplessità manifestate dal senatore Galperti limitando ad una sola settimana da oggi il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Dopo che il senatore GALPERTI (*PD*) ha manifestato la propria netta contrarietà anche alla proposta del relatore Serra, il presidente BERSELLI stabilisce la riapertura del termine degli emendamenti, fissando il nuovo termine alle ore 12 di martedì 12 giugno 2012, avvertendo che tale termine non potrà essere ulteriormente prorogato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(256) *AMATI ed altri. – Introduzione dell'articolo 593 – bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura*

(264) *FLERES e FERRARA. – Introduzione dell'articolo 613 – bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*

(374) *DELLA SETA ed altri. – Introduzione dell'articolo 593 – bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura*

(1237) *PORETTI ed altri. – Introduzione del reato di tortura*

(1596) *DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Introduzione degli articoli 613 – bis e 613 – ter del codice penale in materia di tortura*

(1884) *LI GOTTI ed altri. – Introduzione degli articoli 613 – bis 613 – ter del codice penale in materia di tortura*

(3267) *MARCENARO ed altri. – Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale in materia di tortura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 maggio scorso.

La Commissione, su proposta dei relatori BALBONI (*PdL*) e CASSON(*PD*), conferisce loro mandato a redigere una proposta di testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3129) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni e condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 maggio scorso.

Il presidente BERSELLI ricorda che i relatori alla Commissione, senatori MARITATI (*PD*) e CENTARO(*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), non avendo raggiunto un accordo sulla proposta di relazione da sottoporre alla Commissione, avevano presentato due distinti testi, pubblicati in allegato alla seduta del 29 maggio scorso.

Il relatore MARITATI (*PD*) invita il collega Centaro ad una riflessione sulla possibilità di convergere su una stessa proposta.

In proposito egli osserva che i due schemi di relazione concordano nelle premesse, e cioè sul fatto che le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, cui si vorrebbe dare attuazione con le modifiche alla legge n.117 del 1988 proposte dall'articolo 25 introdotto dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, parlano in realtà di tutt'altro,

e – mentre non richiedono che venga istituita la responsabilità diretta del giudice, ed anzi esplicitamente chiariscono che i loro destinatari sono i singoli Stati nazionali – si riferiscono esclusivamente alla risarcibilità dei danni provocati da sentenze adottate in manifesta violazione del diritto europeo che abbiano carattere di definitività.

Non si capisce perciò perché il senatore Centaro, avendo condiviso tali premesse, debba poi proporre in questa sede una serie di modifiche della suddetta legge n. 117 del 1988, i cui cambiamenti, se necessari, andrebbero invece discussi nel corso dell'esame degli appositi disegni di legge dei quali è già stato avviato l'esame.

Il senatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), nel ribadire la preferenza per la votazione dello schema di relazione da lui presentato, invita i colleghi a riflettere su come esso sia già il frutto di un'attenta mediazione, che ha portato alla redazione di premesse che sono ampiamente condivise, dall'affermazione secondo cui oggetto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo è semplicemente la manifesta violazione del diritto dell'Unione, e che solo a quella può riferirsi il superamento della cosiddetta clausola di salvaguardia sull'insindacabilità dell'interpretazione del diritto, all'opzione – anche alla luce dell'analisi di diritto comparato – in favore del mantenimento della responsabilità indiretta del giudice. Al tempo stesso, però, si è ritenuto di dover prendere atto, che, anche alla luce dei problemi emersi in sede europea, risulta necessario intervenire per garantire che il diritto dei cittadini di essere risarciti per i danni derivanti da provvedimento giudiziario ingiusto viziato da dolo o colpa grave sia svuotata di qualsiasi contenuto, e nel contempo per rendere i magistrati effettivamente responsabili dei loro eventuali gravi errori; pertanto si sono proposte l'eliminazione del cosiddetto «filtro» di ammissibilità previsto dalla legge n. 117 del 1988, e l'istituzione del litisconsorzio necessario del magistrato quando lo Stato venga citato per danni da atto giudiziario – e ciò per evitare una defatigante duplicazione di processi a tutto danno della parte lesa – e si è segnalata la necessità di modificare adeguatamente i limiti della rivalsa previsti dagli articoli 7 e 8 della predetta legge, mentre si è voluto anche dare spazio a talune questioni problematiche come quella sollevata dalla Corte dei conti circa l'opportunità che sia fissata in capo ad essa la competenza sulla rivalsa che rappresenta una materia affine a quella, ovviamente diversa, del danno erariale.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) esprime un vivo disagio per l'evidente contraddittorietà che si riscontra tra le premesse e le conclusioni della proposta di parere presentata dal senatore Centaro.

Tale documento individua correttamente l'inidoneità del testo dell'articolo 25 ad attuare la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di danno derivante dalla manifesta violazione del diritto dell'Unione, nel senso che non solo tali sentenze hanno sempre fatto esplicito riferimento ad una responsabilità civile degli stati membri, ma hanno del pari esplicitamente escluso che dalla loro attuazione potesse de-

rivare un *vulnus* per l'autonomia e l'indipendenza dei giudici, ciò che sarebbe peraltro in violazione dell'articolo 47 del Trattato di Lisbona; di più, la proposta di relazione prende apertamente posizione a favore del mantenimento della responsabilità civile indiretta del magistrato, salvo l'ipotesi di reato commesso nell'esercizio delle funzioni, stabilita dalla legge n. 117 del 1988.

Al tempo stesso però si propongono significativi interventi sulla legge n. 117 del 1988, che non solo sono totalmente estranee all'oggetto della giurisprudenza europea cui si asserisce di voler dare attuazione, ma addirittura si propone di far rientrare dalla finestra quella responsabilità diretta del magistrato che si fa uscire dalla porta, attraverso il litisconsorzio necessario del giudice che lo rende parte della causa nella quale il cittadino chiede il risarcimento del danno da atto giudiziario.

Non si comprende, oltretutto, il senso che avrebbe a questo punto un giudizio di rivalsa limitato al *quantum*; infatti se il giudice è parte del processo principale, ne deriva che può essere condannato a risarcire il danno solidalmente allo Stato.

Il sottosegretario MAZZAMUTO, nel condividere in linea generale l'esigenza manifestata dallo schema di relazione proposto dal senatore Maritati di evitare in sede di legge comunitaria un intervento sulla legge n., 117 del 1988 che vada al di là della stretta attuazione della giurisprudenza della Corte di giustizia della Corte europea, esprime l'auspicio che la Commissione, in particolare i Gruppi parlamentari che sostengono il Governo, riesca a trovare un punto di incontro per approvare un parere condiviso.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ritiene che vi siano sufficienti spazi di mediazione per approvare una relazione unitaria secondo l'auspicio del Governo.

Infatti risulta evidente che gran parte della relazione proposta dal senatore Centaro può essere condivisa da tutta la maggioranza, non solo nella parte in cui limita la non applicazione della insindacabilità dell'interpretazione del diritto alla sola violazione del diritto dell'Unione, condiziona la risarcibilità del danno all'esaurimento dei rimedi endoprocessuali e conferma il principio della responsabilità indiretta del magistrato, ma anche nella parte in cui propone l'eliminazione del filtro di ammissibilità e la modifica dei limiti quantitativi della rivalsa e dei limiti temporali del suo esercizio.

Va infatti considerato che il cosiddetto filtro, in regime di responsabilità indiretta, non è finalizzato a garantire l'autonomia e l'indipendenza del giudice, ma piuttosto, secondo una preoccupazione che fu allora del ministro della giustizia Vassalli, ad impedire un eccesso di chiamate in causa dello Stato da parte di cittadini insoddisfatti: le statistiche però dimostrano che le azioni di risarcimento per danno da atto giudiziario sono state in questi 24 anni in numero molto ridotto, e tale da rendere di fatto superfluo un filtro che ne ha fermate circa la metà.

Quanto ai limiti temporali ed economici della rivalsa, è opinione comune che siano del tutto inadeguati.

Egli invita invece il senatore Centaro a sopprimere la proposta di istituire un regime di litisconsorzio necessario la cui opportunità è molto dubbia, e che appare difficilmente armonizzabile con il sistema della responsabilità indiretta e della rivalsa che pure si propone di mantenere.

Dopo un intervento del senatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) il quale, nel sottolineare come fino al punto 5 della relazione compreso vi sia una sostanziale convergenza di tutta la Commissione, si dichiara disponibile a sopprimere la parte relativa alla proposta di istituire il litisconsorzio necessario del giudice, purchè vi sia la disponibilità della Commissione ad approvare almeno, in termini più sfumati, una raccomandazione circa la necessità che il giudice partecipi al processo principale, il senatore LI GOTTI (*IdV*) osserva in primo luogo che la proposta di stralcio recata dalla relazione proposta dal senatore Maritati, pur partendo da premesse condivisibili, si scontra con la necessità di dare attuazione alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche per stabilire con chiarezza una volta per tutte il principio della prevalenza del diritto comunitario, e ciò non solo per porre fine alle continue condanne dell'Italia, ma anche per risolvere i contrasti di giurisprudenza che si verificano tra il Consiglio di Stato, più attento alle norme europee immediatamente applicabili, e la posizione più conservatrice della Corte di cassazione.

A questo proposito egli invita il senatore Centaro a sopprimere al punto 1 dello schema di relazione proposto le parole «ma non recepito nell'ordinamento interno» e le altre «ma non recepite formalmente mediante le conseguenti modifiche legislative», che appaiono eccessivamente limitative di quello che è l'effettivo oggetto delle condanne inflitte all'Italia dalla Corte di giustizia dell'Unione.

Egli condivide poi le osservazioni del senatore Caliendo in ordine all'introduzione del litisconsorzio necessario che finirebbe di fatto per reintrodurre quel regime di responsabilità diretta del magistrato che pure lo schema di relazione asserisce di voler scongiurare.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*), nel condividere le critiche sulla proposta dell'introduzione del litisconsorzio necessario, ritiene però che più in generale ciò che va respinto è il tentativo di modificare la legge n. 117 del 1988 in una sede assolutamente impropria quale la legge comunitaria, nella quale ci si deve limitare a dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia in materia di risarcimento del danno derivante da atto giudiziario assunto in violazione del diritto dell'unione.

Dopo un intervento della senatrice DELLA MONICA (*PD*), che concorda con il senatore Li Gotti circa il fatto che il punto 1 dello schema di relazione del senatore Centaro così come formulato, appare limitativo rispetto all'effettivo oggetto della giurisprudenza della Corte cui si intende dare attuazione, il senatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) accoglie

tali osservazioni e modifica conseguentemente il punto 1 dello schema di relazione.

Il senatore MARITATI (*PD*) ritiene di non poter accettare la proposta del collega Centaro di riformulare in termini più generici il punto relativo all'istituzione del litisconsorzio necessario del giudice, ritenendo che qualsiasi proposta che faccia riferimento ad un obbligo del magistrato di essere parte del processo principale rappresenti un aggiramento del principio della responsabilità indiretta.

Peraltro egli si dichiara disponibile, qualora il senatore Centaro acceda a ritirare la proposta, a modificare lo schema da lui proposto nel senso di sostituire alla richiesta di stralcio dell'articolo 25 quella di una sua sostituzione con una disposizione che disciplini in termini puntuali la risarcibilità da parte dello Stato dei danni derivanti da atto giudiziario adottato in manifesta violazione del diritto dell'Unione.

In ogni caso, anche qualora il senatore Centaro insistesse sulla propria proposta egli inserirà la richiesta di un emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 5 in via subordinata alla richiesta di stralcio.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) esprime il proprio disagio per il fatto di doversi pronunciare sugli schemi di relazione senza poter conoscere quale sia la posizione del Governo, che pure all'atto dell'approvazione dell'articolo 25 da parte della Camera dei deputati, sembrava dover giocare al Senato un ruolo attivo nella correzione di tale norma.

Il presidente BERSELLI ricorda al senatore Bruno di avere più volte sollecitato l'intervento del Ministro in Commissione.

Il senatore CASSON (*PD*) invita i colleghi ad una riflessione sul significato politico che avrebbe la contrapposizione su una materia così importante tra Gruppi parlamentari che, pur nelle loro diverse sensibilità, si trovano in questa fase storica a far parte della stessa maggioranza.

In considerazione del fatto che viene data per imminente la presentazione di un emendamento da parte del Governo, che indubbiamente avrebbe il valore di una presa di posizione politica, egli propone che la votazione del parere sia rinviata a domani.

Concordano i senatori VALENTINO (*PdL*) e CALIENDO (*PdL*).

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) si dichiara contrario a tale proposta, osservando che in un corretto rapporto tra Governo e Parlamento è il primo a dover tenere conto delle valutazioni politiche e di merito espresse dall'altro, e non viceversa.

Concorda il senatore PERDUCA (*PD*).

Il PRESIDENTE ritiene di non poter accogliere la richiesta di rinvio del voto, stante anche l'imminente scadenza del termine per la presentazione dell'articolo 25 davanti alla Commissione per gli affari dell'Unione europea.

Si passa alla votazione dello schema di relazione proposto dal senatore Maritati, come modificato dal presentatore e pubblicato in allegato, che, dopo una dichiarazione di voto contrario, in dissenso dal Gruppo del senatore PERDUCA (PD), risulta respinto.

Viene quindi posto ai voti ed approvato lo schema di relazione proposto dal senatore Centaro, come modificato dal presentatore e pubblicato in allegato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente BERSELLI comunica che, nel corso delle audizioni informali del Consiglio nazionale forense, dell'Organismo dell'avvocatura dello Stato, dell'Associazione nazionale magistrati e dell'avvocato generale dello Stato, Ignazio Francesco Caramazza tenutesi nelle giornate del 29 e 30 maggio, dinanzi all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione al disegno di legge n. 3125, in materia di equa riparazione per eccessiva durata del processo, è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE n. 3129

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, formula le seguenti osservazioni:

L'articolo 25 del disegno di legge n. 3129, recante modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, risponde solo in parte all'obbligo di adeguare l'ordinamento giuridico interno, avuto riguardo alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, giacché contempla alcune modifiche sostanziali alla normativa anzi cennata, prive di riferimento nei precetti o nelle direttive di organismi europei dotati dei poteri corrispondenti.

In proposito, va rilevato come gli organismi con funzioni legislative, di governo o giurisdizionali dell'Unione europea non abbiano formulato riserve o indirizzi contrastanti con il vigente assetto normativo in tema di responsabilità dei magistrati per i danni derivanti dall'esercizio delle funzioni.

La modifica apportata alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in relazione ai soggetti passivi dell'azione proposta dalla vittima del danno, non appare pertanto in alcun modo giustificata dall'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

Diversamente, ma con le opportune variazioni oggetto della seguente narrativa, va ritenuto per la novità normativa appresso esaminata.

1. Viene introdotta la categoria della «violazione manifesta del diritto», in sé priva di significato e di addentellati con alcune delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, se ci si ferma alla definizione letterale. Quest'ultima, infatti, riporta ad un concetto di responsabilità già delineato a sufficienza dall'articolo 2 della legge 13-4-88, n. 117, ed, anzi, contravvenendo alle intenzioni dei proponenti potrebbe ulteriormente limitare l'ambito della perseguibilità del magistrato, se si adottasse un'esegesi che attribuisse alla definizione in esame la qualifica oggettiva di conseguenza dell'azione frutto degli elementi soggettivi immediatamente seguenti, proposti in via alternativa.

Volendo, invece, seguire l'indicazione proveniente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, va operata una esplicita modifica della definizione in questione, riferendola alla violazione del diritto sancito in sede europea, foriera di danni per il cittadino.

Solo in tal caso, essa riceverebbe dignità giuridica.

L'introduzione di tale «tertium genus» si riferirebbe, cioè, alla fattispecie in cui l'applicazione, esente da qualsivoglia responsabilità da parte del magistrato del diritto interno genera un danno al cittadino, a causa del

contrasto con norme europee cogenti ed, in teoria, immediatamente applicabili nel nostro ordinamento.

Va, quindi, operata una specificazione in tal senso.

2. Viene, poi, all'esame della Commissione l'introduzione della responsabilità diretta del magistrato, accanto a quella dello Stato.

In proposito, non vi è traccia in alcuna pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea di un indirizzo in tal senso, neppure in via indiretta; tale, comunque, da indurre il legislatore a mutare, ed in forma sostanziale, l'orientamento espresso con la legge n. 117 del 1988.

Ciò posto, va tuttavia considerato come non siano neppure riscontrabili indirizzi o decisioni affermativi dell'attuale assetto ordinamentale quale l'unico in grado di assicurare l'adempimento degli obblighi assunti in sede europea.

In materia, viene mantenuto ad ogni Stato il più ampio margine di sovranità nel disciplinare la tematica in tutti i suoi profili sostanziali e procedurali. In assenza anche solo di una cornice normativa, tale da perimetrare la libertà di regolamentazione legislativa, sarebbe in astratto possibile ipotizzare ogni forma di responsabilità, anche diretta.

Tuttavia, considerate la complessità e la delicatezza della tematica, è opportuno trarre spunti e valutazioni dal quadro ordinamentale dei principali paesi europei, oltre che da valori e principi di carattere generale propri della cultura giuridica italiana.

Al riguardo, giova rilevare come non sia presente in alcuno degli ordinamenti degli Stati dell'Unione Europea una previsione di responsabilità in forma concorrente od alternativa ovvero solidale del magistrato con lo Stato nei confronti del cittadino, tale da legittimare da parte di quest'ultimo un'azione diretta contro il dipendente pubblico in questione.

Anzi, va sottolineato come le legislazioni di Stati come la Francia, la Germania e la Spagna contengano norme sostanzialmente analoghe, se non identiche, a quelle attualmente vigenti in Italia.

L'ordinamento del Regno Unito, poi, si fonda su una chiara enunciazione del principio di irresponsabilità del magistrato, che comporta una «copertura» del suo operato ben più ampia, ad eccezione del caso di ingiusta detenzione. Ciò, in applicazione del principio liberale, particolarmente sentito in tale ordinamento, dell'«*habeas corpus*», che si estende ad una serie di norme più restrittive con riferimento alla privazione o limitazione della libertà.

La circostanza che ordinamenti giuridici diversi tra loro, i primi ad enunciazione tassativa e scritta dei principi, dei precetti e delle sanzioni, il secondo di «*common law*» deve far riflettere.

L'esercizio della funzione giurisdizionale e, cioè, la suprema regolamentazione dei contrasti e dei rapporti tra i componenti di una comunità, mediante l'affermazione cogente delle regole, è tipica dello Stato in ogni epoca e sotto qualsivoglia regime di governo, rivestendo in alcuni momenti storici anche valore sacrale.

Essa va considerata tra le poche funzioni ineliminabili, proprie dell'attività di governo. Al riguardo, non occorre spendere soverchie conside-

razioni, essendo più che sufficiente il riferimento al retaggio storico nonché alla attualità in ogni comunità nel mondo.

In tale ottica, appare più logico ritenere che il danno patito dal cittadino non può che essere risarcito dal titolare della funzione e cioè dalla Stato.

Il magistrato formalmente esprime la volontà dello Stato, concretandola attraverso il provvedimento giurisdizionale.

L'essenzialità di tale potere ai fini del funzionamento corretto di una comunità ne preclude l'equiparabilità ad altre funzioni variamente esercitate e di cui sono titolari le diverse articolazioni della pubblica amministrazione, in qualsivoglia campo, anche quello sanitario.

Risulta, poi, strumentale ad una visione politica innovativa dell'ordinamento ma isolata nel panorama giuridico europeo l'equiparazione della responsabilità del magistrato a quella di altri professionisti.

Se, infatti, per gli esercenti di attività private il paragone non è, neppure lontanamente, proponibile, ostando il diverso rapporto giuridico intercorrente, altrettanto deve affermarsi per le funzioni svolte da altri dipendenti pubblici. Anche se, in ipotesi, afferenti a diritti primari quali la salute, tali attività non comportano l'affermazione e l'applicazione concreta, mediante l'individuazione specifica, di una regola, a fronte di un comportamento contrastante o di un confronto su di essa tra uno o più cittadini.

Le altre funzioni pubbliche rivestono valore meramente esecutivo e, conseguentemente, la relativa responsabilità è correlata alle modalità ed ai tempi di esercizio, oltre che al risultato.

Risalta, alla luce delle pregresse considerazioni, l'evidente diversità con l'esercizio della giurisdizione, non meramente applicativa di una regola ma affermativa di essa da parte dello Stato, anche ai fini della conferma del suo potere in proposito.

Ciò, a non volere considerare i rischi derivanti da un'azione diretta nei confronti del magistrato. In questo caso, infatti, sarebbe facilmente prevedibile una forte coazione ed un pesante condizionamento della decisione, specie in presenza di interessi forti, col rischio di un blocco della funzione anche mediante azioni risarcitorie strumentalmente promosse nei confronti di ogni magistrato via via competente, a vario titolo, della questione sia di natura penale che civile.

La nuova formulazione dell'articolo 2 della legge 117 del 1988, così come proposta dall'articolo 25, apre la strada all'esercizio di azioni di responsabilità civile per danni derivanti anche da provvedimento giudiziario non definitivo, o addirittura non conclusivo di un grado di giudizio.

Va posto in rilievo, infatti, come l'introduzione della responsabilità diretta anche del magistrato non sia stata coordinata, mediante le necessarie modifiche normative, alle previsioni contenute negli articoli 4 ed 8 della legge n. 117 del 1988.

Non vi è, infatti, alcun cenno ai presupposti procedurali contemplati nel primo degli articoli anzi citati con riferimento all'azione nei confronti dello Stato (articolo 4) né alcuna modifica dell'istituto della rivalsa (articolo 8).

Trattandosi di norme di stretta interpretazione, in quanto riferite all'azione risarcitoria promossa nei confronti dello Stato, non è ipotizzabile l'estensione, neppure in via analogica, all'azione promuovibile, a mente delle modifiche apportate dall'articolo 25, nei confronti del magistrato.

In tale vuoto legislativo, paradossalmente, a quest'ultimo verrebbe riservata una condizione peggiore rispetto al suo dante causa pubblico, con la conseguente palese accentuazione delle problematiche e dei rischi paventati nella pregressa narrativa.

Tale impostazione, del resto, appare in contrasto letterale con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, che fanno sempre riferimento a decisioni di organi giurisdizionali di ultimo grado.

Risulta, quindi, più opportuno mantenere l'attuale regime di responsabilità del magistrato.

3. A questo riguardo, si ritiene altresì indispensabile il reinserimento nell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 del testo attualmente vigente, in tema di esenzione da responsabilità, dell'attività interpretativa di norme di diritto, contenuta nel comma 2. In essa, infatti, si sostanzia l'esercizio della funzione giurisdizionale, che non può essere in alcun modo compressa nella sua concreta esplicazione né da parametri né da precedenti giurisprudenziali. Ogni fattispecie, ancorché simile o analoga ad altre, va considerata a sé, potendo contenere anche elementi marginali in grado di differenziarla e comportanti una valutazione diversa, in grado di condurre ad una decisione non necessariamente incasellabile in quelle precedenti in materia. Ciò, a non voler considerare come l'evoluzione giurisdizionale possa portare a mutamenti di orientamenti consolidati della giurisprudenza, anche di legittimità, con gli intuibili effetti sulla posizione giuridica del cittadino coinvolto.

Tale impostazione non conduce, come alcuni sostengono, ad una sostanziale irresponsabilità del magistrato.

Proprio l'esplicitazione della casistica contenuta nel testo vigente del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, unitamente alle enunciazioni dei commi precedenti, evitano tale risultato anormale per l'ordinamento.

4. Va, in ultimo, rilevato come debba considerarsi assolutamente pleonastica la definizione del dolo introdotta nel nuovo testo del comma 1 dell'articolo 2 più volte citato, potendocisi rifare in proposito alle previsioni di carattere generale.

5. Risulta, altresì, opportuna l'elencazione contenuta nel comma 3-bis del predetto articolo, introdotta dall'articolo 25, in quanto pressoché testualmente mutuata dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, purché si adotti la specificazione della definizione di «violazione manifesta del diritto» individuata nella prima parte di questo parere.

6. In conclusione, questa Commissione non può esimersi dal sottoporre all'attenzione dell'organismo competente per materia nonché dell'intero Senato della Repubblica alcune problematiche afferenti la legge in questione.

Esse si riferiscono, in primo luogo, al decreto di ammissibilità previsto dall'articolo 5 della legge n. 117 del 1988.

Subordinare l'ammissibilità di una domanda risarcitoria ad una valutazione giurisdizionale preventiva rappresenta una eccezione alla regola generale esistente per l'azione promossa in materia nei confronti dello Stato.

È opportuno considerare come il giudizio preliminare sul merito dell'azione civile è contemplato ai fini dell'emissione di provvedimenti aventi carattere di urgenza e volti ad evitare danni irreparabili o a cristallizzare la situazione, in vista della acquisizione del materiale probatorio o della valutazione nell'ambito della procedura ordinaria.

La presenza di tale istituto nell'ambito del giudizio avanti alla Corte di Cassazione deriva dalla sua particolarità, costituita dall'esame in punto legittimità o di difetto di motivazione delle pronunce impugnate.

E' palese, in tal caso, l'intento di evitare che il giudizio avanti alla Suprema Corte diventi un terzo grado di merito e che vengano proposti, pertanto, ricorsi manifestamente infondati sotto tale profilo e, come tali, defatigatori e fonte di inutile aggravio per il giudice di legittimità.

Inoltre, l'assenza in generale di tale «filtro» nei processi intentati dal cittadino nei confronti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche a vario titolo, anche risarcitorio, ne rende difficilmente giustificabile la presenza nella fattispecie in esame. Essa, infatti, integra gli estremi di una disparità di trattamento giacché, comunque, lo Stato o altra pubblica amministrazione si esprime attraverso gli atti dei propri dipendenti. Ed a nulla valgono le considerazioni espresse nella pregressa narrativa, in relazione alla modifica apportata all'azione nei confronti del magistrato, giacché esse valgono limitatamente alla sconsigliabilità dell'innovazione alle previsioni vigenti in proposito.

Per altro verso, tale norma ha fortemente limitato, se non penalizzato, l'azione risarcitoria, senza rinvenire alcuna ragione, trattandosi di esame nel merito proprio del giudice chiamato ad accogliere o rigettare l'istanza a conclusione del procedimento.

Ciò, a non voler ritenere la norma fonte di privilegi per una categoria di pubblici dipendenti, già assistiti legittimamente da guarentigie nell'esercizio delle funzioni.

Risulta, pertanto, opportuna una riflessione in proposito.

Parimenti, andrebbe operata una modifica in ordine ai limiti dell'azione di rivalsa, contemplata nell'articolo 8 della legge n. 117 del 1988.

Viene in considerazione l'opportunità di evitare un ulteriore giudizio, potendo essere sufficiente la pronuncia affermativa della responsabilità risarcitoria da parte dello Stato e costituendo il giudizio di rivalsa un duplicato del primo, poiché basato sugli stessi presupposti oggettivi e soggettivi afferenti l'attività del magistrato.

In tale ottica, sotto il profilo procedurale, pur mantenendo l'azione diretta solo nei confronti dello Stato risulterebbe indispensabile la chiamata in causa del magistrato, quale litisconsorte necessario. Ciò, giova ribadirlo, senza affiancarlo allo Stato quale soggetto passivo dell'azione,

bensì al fine di consentirgli comunque la formulazione di tutti gli elementi di prova utili ad arricchire il quadro probatorio nonché, soprattutto, di articolare la difesa della sua posizione e, conseguentemente, di quella dello Stato.

Sotto il profilo strettamente ordinamentale, merita di essere presa in considerazione l'ipotesi di attribuire alla Corte dei conti la giurisdizione in tema di rivalsa dello Stato sul magistrato. Si tratta, infatti, di un recupero ovvero di un risarcimento di un danno erariale, derivante dall'esercizio di una funzione pubblica in violazione di legge. Analogamente a quanto avviene per pubblici amministratori ed altri dipendenti della pubblica amministrazione, la Corte dei conti potrebbe svolgere le funzioni attribuite dall'ordinamento. Mentre la natura dell'azione nel giudizio promosso dal cittadino nei confronti dello Stato è risarcitoria per danno ingiusto e, quindi, appartiene a causa della lesione del relativo diritto soggettivo alla giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio di rivalsa in virtù della genesi cenata ben può inquadrarsi nella giurisdizione riservata alla Corte dei conti.

Infine, con riferimento all'entità dello stipendio oggetto della rivalsa, va osservato che l'attuale misura complessiva risulta eccessivamente irrisoria.

Pertanto, la Commissione condiziona l'espressione di un parere favorevole alla riformulazione dell'articolo 25, nel senso di sopprimere le novelle degli articoli 2 e 3 della legge n. 117 del 1988, proposte dall'articolo 25, inserire alla stessa legge una nuova disposizione che disciplini l'obbligo dello Stato di risarcire i danni ingiusti subiti per effetto di una violazione del diritto dell'Unione europea imputabile ad una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, a condizione che la norma violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che la violazione sia grave e manifesta e che esista un nesso causale diretto tra la violazione e il danno subito dai soggetti lesi.

La novella legislativa dovrebbe altresì precisare le modalità di qualificazione della violazione come grave e manifesta, in relazione al grado di chiarezza e precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, alla posizione eventualmente adottata da un'istituzione dell'Unione europea, alla manifesta ignoranza della giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché all'inosservanza da parte dell'organo giurisdizionale di ultimo grado di obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che l'attività di interpretazione delle norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non esclude la responsabilità se ricorrono le predette condizioni.

L'intervento sulla legge n. 117 del 1988, al fine di garantire l'effettività del diritto al risarcimento del danno come richiesto dalla giurisprudenza europea, andrebbe completato con l'abrogazione dell'articolo 5, che prevede il cosiddetto «filtro», la modifica dell'articolo 6, nel senso di prevedere il litisconsorzio necessario, relativamente all'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, nei confronti del magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio, così da conferire alla

sentenza pronunciata nel giudizio contro lo Stato natura di decisione che fa stato nel giudizio di rivalsa.

Con riferimento a quest'ultimo, poi, il termine per il suo esercizio, con apposita modifica dell'articolo 7 della predetta legge n.117 del 1988, andrebbe portato almeno a due anni, mentre, con apposita modifica dell'articolo 8, il limite economico della rivalsa stessa, attualmente previsto in una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, dovrebbe essere elevato in misura adeguata.

**NUOVO SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO
DAL RELATORE MARITATI SUL
DISEGNO DI LEGGE n. 3129**

La Commissione giustizia,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,
premessi che

l'articolo 25 introduce una significativa modifica alla legge n. 117 del 1988, che tuttavia – oltre a suscitare talune perplessità in punto di legittimità costituzionale – non appare funzionale ad adeguare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea;

in particolare, nelle sentenze 30 settembre 2003, emessa nella causa C-224/01 (Kobler), 13 giugno 2006, emessa nella causa C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo SpA) e, da ultimo, nella causa C-379/10 (Commissione contro Repubblica italiana) del 24 novembre 2011, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di rilevare come una violazione del diritto dell'Unione europea imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado fondi (sussistendo gli ulteriori presupposti) un'ipotesi di responsabilità dello Stato e non già – ai fini del diritto dell'Unione – del singolo magistrato;

significativamente, in nessun Paese europeo è prevista una forma di responsabilità diretta dei magistrati, conformemente, peraltro, a quanto statuito in proposito dalla Carta europea sullo statuto dei giudici (che ammette la responsabilità diretta solo dello Stato) e dalla raccomandazione n. 12 del 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità, che parimenti individua nello Stato il soggetto passivo dell'azione di responsabilità per danni imputabili all'attività di organi giurisdizionali;

l'articolo 25 del disegno di legge in titolo qualifica, invece, il singolo magistrato quale soggetto legittimato passivo (unitamente allo Stato) nell'azione di responsabilità civile e, inoltre, estende tale forma di responsabilità diretta del magistrato anche al caso di danno ingiusto causato dall'atto giudiziale realizzato «in violazione manifesta del diritto» ed ancorché tale danno derivi dall'attività di interpretazione delle norme, prevedendo addirittura che l'azione di responsabilità possa riguardare un provvedimento non definitivo;

rilevato che

la disciplina della responsabilità civile dei magistrati delineata dall'articolo 25 non corrisponde, in primo luogo, a quanto richiesto dalla Corte di giustizia, in quanto, ai fini del diritto europeo, l'unico soggetto

responsabile per violazione del diritto dell'Unione è lo Stato e non altri. Solo lo Stato, del resto, potrebbe assicurare a chi quel danno abbia subito la piena solvibilità e, in definitiva, la garanzia del soddisfacimento delle proprie pretese risarcitorie, senza, peraltro, la necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo sotteso all'illecito, altrimenti indispensabile ai fini della responsabilità della persona fisica;

al fine di adeguare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea è dunque necessario prevedere una peculiare ipotesi di responsabilità «oggettiva» dello Stato per il danno ingiusto subito dal singolo in ragione di un provvedimento di organi giurisdizionali di ultimo grado per manifesta violazione del diritto comunitario. Disancorando, in tal modo, la responsabilità dello Stato (il solo soggetto di diritto rilevante, in questa fattispecie, ai fini del diritto dell'Unione europea) da quella del singolo magistrato, è possibile estendere la prima anche al danno derivante da violazione manifesta del diritto dell'Unione connessa all'attività interpretativa o di valutazione del fatto e delle prove, come prescritto dalla Corte. Un tale risultato può essere garantito unicamente dalla previsione dello Stato quale soggetto responsabile, in quanto se esso fosse identificato nel singolo magistrato si comprometterebbero l'indipendenza, l'imparzialità, l'autonomia, la soggezione esclusiva alla legge che la Costituzione garantisce alla magistratura;

non è la legge comunitaria la *sedes materiae* per trattare di responsabilità inerenti altri settori del diritto estranei a quello comunitario;

considerata

l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione giustizia a norma dell'articolo 48 del Regolamento del Senato sulla problematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati;

ritenuto che

i suddetti principi sono del resto fortemente pregiudicati da una disciplina – quale quella di cui all'articolo 25 – che ammette la configurabilità della responsabilità civile del magistrato anche nel caso di danno ingiusto causato dall'attività di interpretazione di norme o da atto giudiziale realizzato «in violazione manifesta del diritto», sancendo altresì la possibilità per il cittadino di citare in giudizio (oltre allo Stato) anche il «soggetto riconosciuto colpevole», ovvero il magistrato;

tale disciplina è peraltro incompatibile con i principi di imparzialità e indipendenza degli organi giurisdizionali di cui all'articolo 47 capoverso della Carta dei diritti dell'Unione europea;

le disposizioni di cui all'articolo 25, nel novellare la legge n. 117 del 1988 in maniera del tutto priva di alcuna corrispondenza con quanto statuito dalla Corte di giustizia, risultano evidentemente estranee all'oggetto del disegno di legge in titolo;

a norma dell'articolo 144-ter del Regolamento del Senato, che prevede una specifica procedura d'esame per le sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea e ne impone l'invio alla Commissione com-

petente per materia, è in corso presso questa Commissione l'esame delle sentenze 30 settembre 2003, emessa nella causa C-224/01 (Kobler), 13 giugno 2006, emessa nella causa C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo SpA) e 24 novembre 2011, emessa nella causa C-379/10 (Commissione contro Repubblica italiana) citate, e che, peraltro, essendo in corso presso la stessa Commissione l'esame dei disegni di legge n. 3258 e n. 3259 riguardanti l'adempimento delle citate sentenze della Corte di giustizia, è necessario, secondo quanto stabilito dal comma 5 del citato articolo 144-ter del regolamento, procedere congiuntamente in tale sede all'esame della materia oggetto dell'articolo 25;

per tali ragioni

esprime parere contrario sull'articolo 25 e invita la Commissione politiche dell'Unione europea a proporle lo stralcio, o in via subordinata, a sostituirlo integralmente nel senso descritto in motivazione, secondo la seguente formulazione: «Art. 25. Lo Stato è responsabile per i danni ingiusti arrecati ai singoli, quando un organo giurisdizionale di ultimo grado viola manifestamente il diritto dell'Unione europea, sempre che la norma violata attribuisca diritti ai singoli e sussista un nesso causale diretto tra la violazione manifesta e il danno subito dall'interessato. In tal caso quest'ultimo può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. La responsabilità dello Stato prevista dal comma 1 sussiste anche quando ad una norma di diritto sostanziale o procedurale dell'Unione europea è data in modo inescusabile una applicazione manifestamente erronea.

3. Al fine di valutare se vi sia stata violazione del diritto dell'Unione europea ai sensi del presente articolo, occorre tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia e, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, dell'ignoranza manifesta della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia, della mancata osservanza da parte dell'organo giurisdizionale dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sottocommissione per i pareri

73^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHIURAZZI

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 3^a e 4^a riunite:

(3304) *Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: parere non ostativo;*

alla 8^a Commissione:

(2750-B) *GRANAIOLA ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 5 giugno 2012

Plenaria**180^a Seduta**

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri De Mistura.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3285) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009*

(Esame e rinvio)

Il relatore MARCENARO (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo di ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra l'Italia e la Serbia che consentirà l'avvio di progetti di scambio culturale tra i due Paesi. Esso sostituirà nei rapporti bilaterali il precedente Accordo con la Repubblica federale popolare di Jugoslavia firmato a Roma nel 1960. Si creerà così una base giuridica di collaborazione, dopo lo stabilizzarsi del contesto balcanico.

L'impegno italiano nei confronti della Serbia è di primaria importanza strategica, sia da un punto di vista politico che commerciale e la cooperazione culturale ne è una delle chiavi di volta. La Serbia considera l'Italia un punto di riferimento nel suo percorso di avvicinamento all'Unione europea, anche a fronte di ostacoli ora rimossi.

Lo scopo principale dell'Accordo è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e lingua italiana in Serbia. Saranno favorite iniziative e collaborazioni in ambito artistico-culturale, attraverso l'organizzazione di eventi, nonché le cooperazioni a livello uni-

versitario e scolastico, consentendo l'offerta di borse di studio. L'Accordo faciliterà cooperazioni anche nella conservazione, tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico con particolare attenzione alla tutela del patrimonio archeologico, efficacemente contrastando altresì i trasferimenti illeciti di beni culturali. L'Accordo rappresenterà inoltre un valido strumento volto ad assicurare la protezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali.

L'Accordo prevede inoltre una stretta collaborazione nei campi dell'archivistica e della biblioteconomia, dell'informazione, dell'editoria, delle attività sportive nonché degli scambi giovanili.

Il disegno di legge reca una clausola di copertura finanziaria, prevedendo altresì un monitoraggio delle spese di missione per gli scambi culturali che coinvolge i Ministeri degli affari esteri, per i beni e le attività culturali e dell'istruzione.

Riafferma il rilievo della cooperazione culturale non solo nei rapporti tra Italia e Serbia, ma anche per favorire l'evoluzione del processo di riconciliazione nei Balcani in senso democratico. Ricorda incidentalmente come negli accordi di Dayton fosse prevista una clausola di sospensione di insegnamento scolastico della storia nelle regioni di confine tra Serbia e Croazia.

Nell'auspicare il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, ricorda che il neopresidente serbo Nikolić ha fatto coincidere l'inizio del proprio mandato con gravi dichiarazioni sull'attribuzione di responsabilità della strage di Srebrenica, che contrastano con la ricostruzione effettuata dalla Corte penale internazionale e deliberazioni o dello stesso Parlamento serbo. Tali affermazioni hanno creato forte preoccupazione sia nell'ambito dell'Unione europea che delle Nazioni Unite. Auspica pertanto che, in vista della visita programmata a Bruxelles, del presidente Nikolić il prossimo 14 giugno, il Governo italiano possa esprimere con fermezza la propria voce. La materia potrebbe comunque essere oggetto di un atto di indirizzo.

Il sottosegretario DE MISTURA auspica una rapida approvazione del provvedimento condividendo le osservazioni svolte dal relatore.

Il presidente DINI auspica un ritorno convinto ad un atteggiamento filo-europeista da parte della Serbia, nel segno della storia più recente. Ricorda l'avvio dei rapporti diplomatici tra l'Italia e il regno dei serbi, croati e sloveni sin dal Trattato di Rapallo del 1920.

Il Trattato di cooperazione in titolo potrà senz'altro favorire proficue relazioni bilaterali tra Italia e Serbia e far maturare il dialogo con la nuova presidenza e il Parlamento serbi, che personalmente auspica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3286) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009

(Esame e rinvio)

Il relatore MARCENARO (PD) si rifà alle considerazioni testé svolte nell'illustrazione del disegno di legge n. 3285 anche con riferimento al disegno di legge in titolo, che riguarda la specifica materia della cooperazione scientifica tra Italia e Serbia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3299) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001

(Esame e rinvio)

Il relatore PALMIZIO (CN:GS-SI-PID-IB-FI) illustra il disegno di legge in titolo riguardante l'Accordo in esame tra Italia ed Egitto è stato firmato a Il Cairo il 15 febbraio 2001. Da parte egiziana è stato già ratificato. Esso riguarda la materia del trasferimento delle persone condannate, e consente che la pena inflitta ai cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti che siano stati condannati e detenuti nell'altro Stato, sia eseguita nel Paese di origine.

La necessità di un accordo bilaterale nasce dalla mancanza di strumenti internazionali al riguardo, atteso, in particolare, il fatto che la Repubblica egiziana non ha aderito alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, promossa dal Consiglio d'Europa e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata invece dall'Italia nel 1988.

L'Accordo mira pertanto al raggiungimento del sostanziale scopo della pena, ossia il reinserimento sociale della persona condannata, più agevole ove si superino le difficoltà di ambientamento, di comunicazione e socializzazione che incontra chi è detenuto fuori dal proprio Paese.

Il trasferimento dei detenuti potrà avvenire se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espriare sia pari almeno ad un anno, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.

Occorre poi che il detenuto presti il proprio consenso; il detenuto potrà altresì richiedere anch'egli il trasferimento, presentando una richiesta scritta alle competenti Autorità dello Stato di condanna, istanza che sarà valutata dagli Stati interessati. In particolare, gli Stati verificheranno se

il trasferimento può comportare un pregiudizio alla sovranità, sicurezza e ordine pubblico dei rispettivi ordinamenti giuridici.

Il sottosegretario DE MISTURA fa presente che per il Governo italiano sussistono attualmente le condizioni per procedere all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in discorso, a differenza degli scorsi anni.

Il presidente DINI rileva che se un analogo trattato fosse in vigore tra Italia ed India sarebbe risultata molto più agevole la soluzione della vicenda giudiziaria che sta riguardando due cittadini italiani sotto processo in India.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2914) Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011

(3239) Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012

(3240) Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 maggio scorso.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) osserva che nel dibattito politico in corso presso il Parlamento tedesco è emersa l'intenzione di approvare l'autorizzazione alla ratifica dei trattati in esame a immediato ridosso del Consiglio europeo di giugno o comunque nel corso della prima settimana di luglio. Perché ciò sia possibile occorrerà un accordo tra maggioranza e opposizione. In particolare, dovranno essere presi in considerazione i suggerimenti da parte dell'*SPD* nel senso di accompagnare tale ratifica con precise misure a sostegno della crescita economica.

Suggerisce pertanto un calendario dei lavori della Commissione che consenta l'approvazione da parte italiana secondo la medesima tempistica.

Il senatore TONINI (*PD*) condivide l'articolazione temporale dei lavori della Commissione testé prospettata dal Presidente. Il corrente mese potrà essere una preziosa occasione di approfondimento del dibattito sulla

nuova *governance* economica europea anche a seguito delle prossime consultazioni elettorali che si svolgeranno il 17 giugno in Francia e, soprattutto, in Grecia.

Giudica con estremo interesse l'analogo dibattito in corso presso il Parlamento tedesco sulla necessità di un rilancio dell'Europa politica, oltre che economica, per favorire il superamento dell'attuale grave crisi economica internazionale. L'Italia dovrà svolgere un ruolo significativo approvando l'autorizzazione alla ratifica del *Fiscal compact*, ma anche ponendosi quale attore principale sulla scena europea nell'accompagnare le scelte tedesche e francesi.

Il senatore MANTICA (*PdL*) ritiene a sua volta la data del prossimo Consiglio europeo del 28 e 29 giugno di grande significato. Chiarisce che l'intenzione del Gruppo del Popolo della libertà è quella di creare l'occasione per un ampio dibattito parlamentare prima dello svolgimento di detto vertice per indicare al Governo italiano le priorità politiche, che non potranno essere altre che quelle del rafforzamento delle istituzioni preposte alla gestione della moneta unica e delle misure di sostegno ai settori produttivi. La propria parte politica sollecita pertanto un confronto preventivo al citato vertice, che sarà per molti versi una chiave di volta per il futuro dell'Unione europea a 27 Stati.

Il presidente DINI auspica che prima dell'importante vertice del 28 e 29 giugno anche in Italia si registri un ampio accordo politico sulla posizione che il Governo dovrà assumere. Ribadisce che in Germania la mediazione tra maggioranza ed opposizione si presenta quanto mai discussa e che un compromesso dovrà essere necessariamente raggiunto.

La senatrice MARINARO (*PD*) attende con interesse di conoscere quale sarà la posizione finale del Parlamento tedesco sul Trattato *Fiscal compact* e quella del Governo tedesco in occasione del prossimo Consiglio europeo. Si tratterà poi anche per l'Italia di valutare attentamente le nuove deliberazioni che saranno assunte dall'Unione europea, con il pieno coinvolgimento delle Commissioni competenti del Parlamento.

Il presidente DINI fa presente alla senatrice Marinaro che nella missione svolta a Berlino con il senatore Morando e i deputati Tempestini e Pianetta sono state incontrate le Commissioni bilancio, affari europei e affari esteri del Bundestag. Preannuncia che il prossimo 19 giugno la visita a Berlino sarà ricambiata con la presenza a Roma di una delegazione parlamentare tedesca che incontrerà le omologhe Commissioni parlamentari italiane.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) sottolinea a sua volta come la difficile congiuntura economica europea e internazionale abbia messo in discussione non solo la gestione, ma l'esistenza stessa della moneta unica europea. Auspica pertanto lo svolgimento di un dibattito parlamentare che riaf-

fermi i principi che devono ispirare la politica europea del Paese nel segno della sua tradizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1744 E 2486

Il relatore MANTICA (*PdL*) anche a nome del relatore Tonini fa presente che il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge in materia di riforma della normativa sulla cooperazione allo sviluppo potrebbe essere riunito tempestivamente in modo tale da poter definire un testo condiviso da approvare entro la sospensione estiva dei lavori.

Il presidente DINI prende atto positivamente dell'intenzione dei relatori e assicura che procederà alla convocazione del Comitato ristretto nei tempi che i relatori indicheranno come opportuni.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3331

Il senatore MICHELONI (*PD*) informa che domani alle ore 8,30 l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e dai senatori interessati del Comitato per le questioni degli italiani all'estero ha in programma un incontro informale con il Segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero. L'occasione di confronto potrebbe essere utile anche per i senatori della Commissione affari esteri.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 24 E CONNESSI

Il presidente DINI informa che lunedì prossimo scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge costituzionale nn. 24 e connessi (Riforma del Parlamento e forma di Governo). La Commissione Esteri aveva reso parere, l'11 ottobre dell'anno scorso, sul testo unificato che era stato elaborato dalla Commissione Affari costituzionali che riguardava tuttavia semplicemente la riduzione del numero dei parlamentari.

Il testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali la settimana scorsa reca invece una più organica revisione di varie disposizioni della Costituzione, una revisione che in particolare prevede una differenziazione dei poteri delle due Camere nell'approvazione delle leggi. Più esattamente la scelta operata è quella di un procedimento legislativo che preveda la necessità di una doppia deliberazione conforme delle due Camere solo in alcuni casi: la materia costituzionale e quella elettorale, le leggi da approvare con maggioranza speciale, le «leggi della Repubblica»

previste dagli articoli 122, 125, 132 e 133 della Costituzione, le leggi di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti, di approvazione di bilanci e consuntivi e quelle concernenti prerogative e funzioni degli organi costituzionali nonché le leggi che intervengono in materia di competenza regionale al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica.

Informa quindi la Commissione di aver presentato un emendamento volto a ricomprendere in questo elenco anche le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Reputa infatti paradossale che trattati come ad esempio quelli che la Commissione sta esaminando (il *Fiscal compact* e il Trattato istitutivo del MES) possano essere approvati, se non richiamati, dalla sola Camera dei deputati, quando invece questi sono accordi che incidono evidentemente sulla materia costituzionale, tanto che, nell'esperienza di altri Paesi, che pure conoscono un bicameralismo differenziato (si pensi alla Germania), per la loro autorizzazione alla ratifica si richiede un esame non solo bicamerale, ma addirittura deliberazioni con maggioranze qualificate.

Osserva poi che il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione prevede come la potestà legislativa, sia dello Stato sia delle Regioni, deve essere comunque esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

Nella prassi, a fianco a trattati di sicuro rilievo istituzionale o politico, sono sottoposti all'esame delle Camere anche un gran numero di accordi di minore importanza. Tuttavia rileva come in questi ultimi casi la lettura bicamerale non abbia mai comportato ritardi particolari.

Tutte queste ragioni lo spingono a ritenere che si debba mantenere il carattere necessariamente bicamerale delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati.

Se l'obiettivo della riforma è quello di snellire il procedimento legislativo, fermo restando l'adozione per i trattati della procedura normale di esame e di approvazione (previsione questa del ultimo comma del vigente articolo 72 della Costituzione, giustamente ribadita nel testo proposto dalla Commissione Affari costituzionali), si dovrebbe piuttosto richiamare il Governo ad una lettura rigorosa dell'articolo 80 della Costituzione, chiedendo cioè che vengano sottoposti all'esame delle Camere i soli trattati di rilievo politico (nonché quelli ricadenti nelle ipotesi tassativamente previste dall'articolo 80). Si utilizzerebbe lo strumento del trattato in forma semplificata per gli accordi che non incidono sulla legislazione vigente (e che tuttavia vengono sottoposti, a suo avviso impropriamente, all'esame parlamentare) nonché per quelli i cui oneri potrebbero essere sostenuti utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza modificare la legislazione.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

Martedì 5 giugno 2012

Plenaria**708^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA**(3284) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Il relatore PEGORER (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione ha già espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte da 5.8 a 5.19 e 14.0.4. In quest'ultimo caso, fa presente la possibilità di rivedere il parere già espresso, alla luce della valutazione non ostativa del Governo. Rileva che sull'emendamento 2.10, identico al 2.203, la Commissione ha già formulato un parere di semplice contrarietà. Segnala che occorre valutare gli emendamenti 2.202, 14.0.200 e 14.0.201. Sottolinea che risulta poi necessario verificare gli effetti, sui saldi di finanza pubblica, delle proposte 13.0.150/1, 13.0.200 e 13.0.201 (in quest'ultimo caso, occorre anche valutare la correttezza della quantificazione dell'onere e la congruità della copertura). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore MORANDO (PD) osserva come la finalità dell'emendamento 14.0.4 sia di consentire alle regioni sottoposte al piano di rientro

dai disavanzi sanitari la possibilità di destinare l'eventuale extra gettito derivante da operazioni di alienazione immobiliare a finalità diverse da quelle connesse al piano di rientro medesimo.

Fa, quindi, presente la possibilità, in quanto ve ne sono le ragioni, sia di confermare il parere contrario, già espresso da questa Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia di formulare un parere di semplice contrarietà, considerato che tale emendamento si innesta in una deroga prevista dalla normativa vigente.

Il sottosegretario POLILLO osserva come l'effetto pratico di tale emendamento sia condizionato dall'entità dei cespiti immobiliari oggetto delle procedure di alienazione, dichiarando l'assenso del Governo alla formulazione di un parere di semplice contrarietà.

Il senatore PICETTO FRATIN (*PdL*) evidenzia il rischio che tale emendamento determini una serie di condotte emulative da parte delle regioni sottoposte a procedure di rientro dal disavanzo sanitario che possono tradursi in aumento di spesa corrente.

Il presidente AZZOLLINI, nel constatare che l'approvazione dell'emendamento in esame potrebbe comportare rischi di dequalificazione della spesa, suggerisce di mantenere fermo il parere contrario espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario POLILLO formula quindi un avviso contrario sull'emendamento 14.0.200, in materia di revisori dei conti delle aziende ospedaliere, osservando che, anche sulla base della recente giurisprudenza costituzionale, la presenza, all'interno del collegio dei revisori, di un componente di nomina governativa, risulta indispensabile a garantire un controllo più stringente sui bilanci delle aziende ospedaliere e sanitarie.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) reputa che tale impostazione non sia sostenibile, atteso che, in passato, la presenza di revisori contabili di nomina governativa non ha impedito il *deficit* sanitario di numerose realtà regionali.

Il PRESIDENTE ritiene che, sotto il profilo strettamente finanziario, la Commissione debba formulare un parere di nulla osta, in quanto il numero complessivo dei revisori, con l'approvazione di tale emendamento, non sarebbe modificato rispetto alla normativa vigente.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) condivide la valutazione di nulla osta sul piano strettamente finanziario, mentre esprime una forte contrarietà sul merito dell'emendamento 14.0.200.

Il sottosegretario POLILLO formula poi un avviso di contrarietà sugli emendamenti 13.0.200 e 13.0.201.

Il senatore VACCARI (*LNP*) chiede delucidazioni sulla portata normativa dell'emendamento 13.0.200, a cui risponde il PRESIDENTE.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PEGORER (*PD*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte da 5.8 a 5.19, 14.0.4, 2.202, 13.0.150/1, 13.0.200 e 13.0.201.

Sugli emendamenti 2.10 e 2.203 il parere è di semplice contrarietà. Sui restanti emendamenti il parere è di nulla osta».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(3304) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 maggio scorso.

Il sottosegretario POLILLO dà lettura di una nota in cui, nel rispondere ai rilievi sollevati dal Relatore, si fa presente l'assenza di profili problematici sul testo del provvedimento in esame.

In assenza di richieste di intervento, il relatore PEGORER (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 5 giugno 2012

Plenaria

353^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (n. 478)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 15 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 maggio scorso.

Il presidente BALDASSARRI, nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, concede la parola al relatore Lenna affinché illustri alla Commissione la sua proposta di parere sull'Atto in titolo.

Il relatore LENNA (*PdL*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto. Si sofferma in particolare sulla proposta di integrare l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame prevedendo che per le forme pensionistiche istituite a livello aziendale siano stabiliti specifici adempimenti a carico dei soggetti promotori diretti a confermare la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni in favore degli aventi diritto. Specifica infatti che tale os-

servazione trae origine da un emendamento già sottoposto in passato all'esame del Governo e che essa discende altresì dalle sollecitazioni avanzate da alcuni soggetti interessati.

Il sottosegretario CERIANI, stante il carattere tecnico dell'osservazione proposta dal relatore Lenna, ritiene necessario verificarne la portata e gli effetti normativi, riservandosi quindi di comunicare quanto prima alla Commissione il risultato di tale valutazione.

Il presidente BALDASSARRI, per quanto riguarda le modalità con cui procedere alla conclusione dell'esame del provvedimento, propone dunque alla Commissione di rinviare la votazione della proposta di parere testé illustrata dal relatore alla seduta già convocata alle ore 15,30 di domani, mercoledì 6 giugno, qualora il rappresentante del Governo sia in grado di comunicare per tempo alla Commissione l'esito della verifica tecnica preannunciata. In caso contrario, la proposta di parere potrà essere sottoposta al voto della Commissione nel corso della prossima settimana.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 478

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, formula parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo rubricato «Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252», al fine di prevedere:

1. che tutte le forme pensionistiche preesistenti come individuate dal citato decreto legislativo n. 252 e istituite all'interno di enti o società, diversi da quelli sottoposti alla vigilanza in base alle disposizioni recate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e a quelle recate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, rivolte esclusivamente a pensionati, siano previsti specifici adempimenti a carico dei soggetti promotori volti a confermare, a prescindere dall'acquisizione di autonoma soggettività giuridica, la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuità delle prestazioni;
2. la verifica periodica di tali condizioni da parte dell'autorità di vigilanza;
3. che la verifica del rispetto e della sussistenza delle predette condizioni esoneri le suddette forme pensionistiche dall'obbligo di costituire soggetti dotati di autonoma soggettività giuridica.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 5 giugno 2012

Plenaria

382^a Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO PROFUMO IN MATERIA DI EQUIPOLLENZE TRA TITOLI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM) E TITOLI UNIVERSITARI

Il PRESIDENTE comunica l'indisponibilità del ministro Profumo a riferire sulle equipollenze tra titoli dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) e titoli universitari nella seduta odierna, date le incombenze legate alla definizione del cosiddetto «pacchetto merito», che sarà discusso nel Consiglio dei ministri di domani.

Ad una richiesta del senatore GIAMBRONE (*IdV*), il PRESIDENTE precisa che il Ministro interverrà martedì prossimo, 12 giugno, alle ore 14,30.

Il senatore RUSCONI (*PD*) osserva che l'assenza del Ministro avrebbe dovuto essere comunicata con maggiore anticipo.

Si associa il senatore CERUTI (*PD*).

SULLA SITUAZIONE DELLE SCUOLE DELLE AREE TERREMOTATE

La senatrice SOLIANI (PD) denuncia che circa 220 scuole dei territori dell'Emilia-Romagna e della Lombardia risultano inagibili a causa del recente sisma e sono provvisoriamente ospitate in strutture mobili. Nel riferire di aver personalmente verificato la grave condizione in cui esse versano, fa presente che sarebbe opportuna una deroga alle verifiche dei revisori dei conti che in questo periodo si svolgono negli istituti scolastici. Afferma infatti che, oltre ai problemi didattici, si verificano disagi sul piano amministrativo cui il Ministero dovrebbe provvedere al più presto, prefigurando altresì un'ipotesi di lavoro per il prossimo anno scolastico.

Domanda poi se esistano dei subcommissari per settori specifici, come quello scolastico, che affianchino il presidente della Regione, Errani. Tenuto conto di tali esigenze, chiede che il ministro Profumo fornisca le adeguate precisazioni sul governo dell'emergenza in queste aree.

Dopo un breve intervento del senatore ASCIUTTI (PdL), che rammenta la situazione delle scuole nelle zone terremotate dell'Umbria, il PRESIDENTE assicura che rappresenterà al Ministro tale richiesta, auspicando che essa possa essere soddisfatta la settimana prossima in occasione della prevista audizione.

SULLA LEGISLAZIONE INERENTE LE SCOMMESSE NEL SETTORE CALCISTICO

Il senatore RUSCONI (PD) propone di approfondire il tema della legislazione inerente le scommesse nel settore calcistico, anche attraverso una apposita indagine conoscitiva.

Il PRESIDENTE precisa che di tale proposta si potrà discutere in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ponendo tuttavia in luce l'esiguo tempo a disposizione prima della fine della legislatura.

SULLA RISPOSTA DEL MINISTRO ORNAGHI AI CHIARIMENTI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE IN ORDINE ALLA TABELLA TRIENNALE DELLE ISTITUZIONI CULTURALI (ATTO DEL GOVERNO N. 459)

Il PRESIDENTE dà lettura della missiva con cui il ministro Ornaghi ha risposto alla richiesta avanzata dalla Commissione di far disporre una verifica della classifica elaborata dalla commissione di valutazione per gli istituti culturali da inserire nella tabella triennale 2012-2014, di cui all'atto del Governo n. 459, alla luce di alcune esclusioni eccellenti e di alcuni lamentati errori materiali. Nella sua risposta, il Ministro, oltre ad assicurare che il prossimo riparto 2015-2017 sarà sottoposto all'esame delle Camere entro il mese di febbraio 2015 e che per il futuro si attribuirà maggiore rilevanza al numero delle pubblicazioni effettuate dagli istituti cul-

turali, nonché alla loro qualità, per quanto riguarda la necessità di riesaminare l'esclusione dalla tabella di alcuni enti ha evidenziato che tale eventualità implicherebbe la riedizione dell'intero procedimento amministrativo, compromettendo la possibilità di impegnare le somme nel corrente esercizio finanziario e innescando un meccanismo di ulteriori revisioni da parte di altri enti, analogamente non ammessi.

Quanto ai possibili errori materiali commessi nel corso dell'istruttoria, il Ministro ha comunicato che la commissione esaminatrice, riunitasi lo scorso 3 maggio, ha attuato un riscontro di tutta la documentazione e ha confermato la proposta di tabella con i relativi punteggi. Il Ministro ha altresì richiamato i criteri di valutazione contenuti nella legge n. 534 del 1996 e nella circolare n. 16 del 2002, cui si è ispirata la commissione valutatrice.

Riferendosi ad un'altra delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione sul predetto atto, il Ministro ha poi negato l'esistenza di uno squilibrio territoriale tra regioni, considerato il numero delle domande presentate in relazione alla provenienza geografica. Ha riferito infatti che al Nord sono state presentate 80 domande di cui 40 accolte; al Centro sono state presentate 104 domande di cui 52 accolte; al Sud sono state presentate 29 domande di cui 11 accolte. L'esigua quantità di richieste presentate da parte degli istituti del Mezzogiorno ha pertanto comportato il modesto numero di istanze valutate positivamente.

Il Ministro – prosegue il Presidente – ha poi assicurato una futura revisione dei meccanismi di sostegno statale agli istituti ed enti operanti nel settore dei beni culturali, sulla base di criteri ancora più trasparenti e meritocratici in termini sia di destinatari che di entità del sostegno, dichiarando che sarà fornita alle Commissioni parlamentari la richiesta tabella sinottica di tutti gli interventi a supporto delle istituzioni culturali. Nell'ambito di tale generale revisione, sarà anche operata – a detta del Ministero – la rideterminazione del punteggio attribuito ai macrofattori indicati nella griglia di valutazione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PROPOSTA DI AFFARE ASSEGNATO RIGUARDANTE LA SITUAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Il PRESIDENTE, prendendo spunto dalle sollecitazioni a più riprese avanzate dai membri della Commissione per affrontare la delicata sorte del sito archeologico di Pompei anche attraverso uno specifico sopralluogo, rammenta che l'attenzione della Commissione su tale ambito è stata sempre molto viva, come dimostrano le numerose occasioni di discussione sul tema. Già nella XIV legislatura, all'interno dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, una delegazione della Commissione si recò infatti a visitare il sito nel dicembre 2001, allo scopo di verificare il funzionamento

della prima Soprintendenza dotata di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria a partire dal 1998. Precisa in merito che da quella data la Soprintendenza di Pompei poteva direttamente incassare gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi, dai biglietti di ingresso, dalle *royalties* e dalle concessioni. Segnala inoltre che a partire dal 2007 la Soprintendenza di Pompei è stata unificata a quella di Napoli.

Dopo aver ripercorso i crolli che hanno purtroppo interessato gli scavi negli ultimi anni, ricorda che il sito rientra nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO ed è divenuto una delle maggiori attrazioni turistiche italiane. Rileva criticamente come il patrimonio archeologico in questione sia sottoposto all'usura del tempo e degli agenti atmosferici e sia gravato da una sua intrinseca fragilità costitutiva. Uno dei problemi più pressanti – prosegue il Presidente – risulta essere la gestione del sito e del personale, a cui si aggiunge la scarsa manutenzione ordinaria non imputabile peraltro a penuria di risorse, atteso che più volte si sono registrati fondi non spesi dalla Soprintendenza. Al sito giungono peraltro anche finanziamenti europei, considerato l'impegno internazionale per la tutela degli scavi; in proposito, evidenzia che un aspetto fondamentale riguarda il controllo su tali risorse affinché non siano preda della criminalità organizzata, che purtroppo spesso condiziona la vita di questi territori.

Rivendica comunque il contributo offerto finora dal Parlamento, sovente protagonista attraverso atti di sindacato ispettivo, molti dei quali presentati in Senato dalla senatrice De Feo, e atti di indirizzo al Governo. Riferisce poi che quest'ultimo ha messo in campo di recente il cosiddetto «Grande Progetto Pompei» che ha lo scopo di ridurre il rischio idrogeologico, di mettere in sicurezza le *insulae*, di consolidare e restaurare le mura e le superfici decorate, di proteggere gli edifici dalle intemperie e di potenziare il sistema di videosorveglianza. In tale ottica il Ministro per i beni culturali ha attivato anche «un'intesa interistituzionale per Pompei» con i ministri Barca, Cancellieri e Profumo e con l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici, al fine di garantire la legalità nella gestione delle risorse.

Giudicando quanto mai necessario comprendere e superare le ragioni delle inefficienze, che hanno motivato per un periodo anche il commissariamento dell'area, nonché conoscere le azioni concrete del «Grande Progetto Pompei» varato dall'Esecutivo, propone dunque – così come concordato in Ufficio di Presidenza – di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, uno specifico affare assegnato, a conclusione del quale manifestare puntuali indirizzi al Governo. Come peraltro segnalato in Ufficio di Presidenza dal senatore Villari, a suo tempo Sottosegretario ai beni culturali con delega a Pompei, sottolinea che in quest'ambito potrebbero essere svolte in prima battuta delle audizioni mirate, tra cui quelle del prefetto, del procuratore, del soprintendente e del segretario generale del Dicastero per beni culturali, in modo da conoscere i termini esatti del problema e le soluzioni finora prospettate. In un secondo momento potrebbe essere effettuato il richiesto sopralluogo da parte di una delegazione della Commissione a Pompei, affinché esso

possa svolgersi dopo aver correttamente inquadrato la questione ed essere utile a testimoniare la vicinanza dell'Istituzione parlamentare a quelle locali.

Sulla proposta del Presidente prende la parola la senatrice DE FEO (*PdL*), la quale suggerisce di inserire anche Invitalia tra i soggetti da audire, tenuto conto che essa è la società che si occuperà direttamente dei lavori di restauro.

Dopo aver ricordato di aver presentato – unitamente a molti altri parlamentari appartenenti a diversi schieramenti politici – un'interpellanza per sollecitare la separazione dell'attuale soprintendenza unica di Napoli e Pompei, ribadisce che essa non riesce a gestire i diversi beni né il personale. Stigmatizza peraltro che per oltre due settimane la soprintendenza non sia riuscita a risolvere il blocco dei servizi igienici che ha afflitto il sito di Pompei, a testimonianza dei problemi e delle inefficienze nella gestione.

Concorda altresì con la possibilità di audire il segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali, dottoressa Recchia, che si sta direttamente interessando alla questione. Propone inoltre di audire anche i vertici della soprintendenza regionale, che possono offrire un quadro di insieme dei siti campani.

Il senatore RUSCONI (*PD*) pone preliminarmente un problema di metodo, lamentando l'assenza di coinvolgimento su tale proposta di affare assegnato, nonostante il suo Gruppo avesse a suo tempo manifestato piena disponibilità allo svolgimento di un sopralluogo. Tiene peraltro a precisare che la scorsa settimana non si è tenuta la prevista riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi a causa del voto di fiducia sul disegno di legge inerente il mercato del lavoro. Dichiarando pertanto l'indisponibilità allo stato a votare favorevolmente sulla proposta, di cui chiede un rinvio, unicamente per ragioni di metodo.

Il PRESIDENTE ricorda che due settimane fa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è discusso a lungo delle modalità attraverso cui affrontare il tema di Pompei, anche a seguito delle numerose sollecitazioni della senatrice De Feo. In quell'occasione, su proposta del senatore Villari, si era convenuto di richiedere l'assegnazione di uno specifico affare, allo scopo di preparare il sopralluogo con opportune audizioni.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) concorda con tale ricostruzione, ricordando di essere stato in prima battuta favorevole ad una visita diretta al sito per verificarne lo stato. Solo successivamente, dopo la discussione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha ritenuto preferibile utilizzare lo strumento dell'affare assegnato proprio per lo svolgimento di specifiche audizioni, dalle quali potranno peraltro emergere utili indicazioni anche sul tema dell'eventuale separazione della so-

printendenza, in ordine al quale gli orientamenti non sono attualmente univoci.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) ricorda a sua volta la proposta del senatore Villari, di cui tuttavia non è stata investita tutta la Commissione anche a causa delle sconvocazioni di mercoledì scorso. Fermi restando dunque i problemi di metodo lamentati dal senatore Rusconi, ritiene comunque importante agire con tempestività affinché si inneschi un'inversione di tenenza per la tutela di Pompei, anche attraverso la proposta del Presidente.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) reputa Pompei uno dei siti più importanti per rappresentare l'Italia all'estero. Manifesta perciò profondo sconcerto per l'episodio del blocco dei servizi igienici, che avrebbe dovuto essere risolto in maniera sollecita.

Il senatore CARUSO (*PdL*) osserva che l'affare assegnato rappresenta solo uno strumento, di per sé privo di contenuti. Invita pertanto ad approvare la proposta del Presidente senza esitazioni, onde non rallentare ulteriormente il procedimento che il Regolamento prevede per svolgere tali tipi di audizioni e di sopralluoghi, rinviando ad un successivo momento il confronto di merito.

In una breve interruzione il PRESIDENTE, nel rammaricarsi di non aver potuto affrontare nuovamente la questione nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della settimana scorsa per la già ricordata sconvocazione, fa notare che la verifica dello stato di conservazione del sito archeologico di Pompei non è un argomento su cui possano esserci divergenze politiche, data la comune volontà di un miglioramento.

Il senatore RUSCONI (*PD*) prende nuovamente la parola per concordare con le affermazioni della senatrice Vittoria Franco, pur ribadendo il suo dissenso sul metodo seguito. Ricorda infatti che il suo Gruppo è attualmente una forza di maggioranza e che ha assunto finora un atteggiamento responsabile anche su provvedimenti attuativi di atti del precedente Esecutivo. Si attende perciò un maggiore coinvolgimento nell'organizzazione dei lavori e un maggiore rispetto per le proposte avanzate dalla sua parte politica.

Il senatore PROCACCI (*PD*), richiamando la formulazione dell'articolo 50 del Regolamento, osserva che la risoluzione approvata ai sensi del comma 2 è uno strumento per manifestare indirizzi al Governo analogo alle mozioni discusse in Assemblea. Dopo aver ricordato le possibilità offerte dal comma 3 del medesimo articolo 50, ritiene essenziale concentrare l'attenzione della Commissione su alcuni temi fondamentali (tra cui può rientrare quello di Pompei), rispetto ai quali dare precise linee politiche all'Esecutivo, onde evitare l'umiliazione del Parlamento come di recente

è accaduto in occasione dell'audizione del ministro Profumo sui testi definitivi degli atti del Governo nn. 436 e 437. Lamenta infatti che in quella sede il Ministro non si sia assunto alcuna responsabilità delle scelte compiute su detti provvedimenti, nei quali è stato gravemente disatteso il parere parlamentare, in spregio al lavoro compiuto dalle omologhe Commissioni. Rammenta invece come, in sede di approvazione della legge n. 240 del 2010 sull'università, fosse emersa l'esigenza politica di far sì che i decreti attuativi si allineassero il più possibile all'indirizzo del Parlamento.

Ritiene perciò che nulla osti ad approfondire il tema di Pompei purchè – ribadisce – si individuino gli argomenti essenziali su cui orientare l'azione del Governo, nel pieno rispetto della centralità del Parlamento. Rileva peraltro criticamente come non siano stati adottati provvedimenti conseguenti alle comunicazioni programmatiche che il ministro Ornaghi svolse a suo tempo in Commissione e dunque sollecita una ferma presa di posizione politica da parte del Presidente e dell'intero consesso.

Il PRESIDENTE coglie l'occasione per puntualizzare che sugli atti nn. 436 e 437 è stato svolto un intenso lavoro che ha portato ad un miglioramento dei testi originari proprio a seguito dei pareri parlamentari, in gran parte accolti dal Governo. Sulle divergenze, che riguardano solo alcuni aspetti specifici, si è perciò deciso di avviare uno specifico affare assegnato, attualmente all'esame della Commissione.

Il senatore PITTONI (*LNP*) esprime soddisfazione per la presa di coscienza di problemi specifici di alcune aree del Paese, che del resto il suo Gruppo ha ripetutamente denunciato.

La Commissione concorda infine sulla proposta di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'assegnazione di un affare inerente la situazione in cui versa il sito archeologico di Pompei

IN SEDE CONSULTIVA

(3305) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 maggio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore de ECCHER (*PdL*), il quale comprende l'esigenza di mettere ordine in un settore complesso. Mantiene tuttavia non poche perplessità. Se da un lato concorda infatti sulle esigenze di pluralismo dell'informazione e di tutela dell'occupazione, purchè quest'ultima sia nell'interesse della collettività, non può non rilevare come l'elenco delle testate finanziate nel 2010 sia a dir poco discutibile.

Dopo aver citato, a titolo di esempio, alcuni beneficiari di contributi niente affatto condivisibili, si sofferma anche sul sostegno assicurato alle testate delle minoranze linguistiche, cui sono destinate cifre assai elevate. Ritiene invece che, soprattutto in Trentino Alto Adige, la minoranza da tutelare sia quella italiana.

A fronte della difficile situazione economica, che non consente allo Stato di finanziare adeguatamente istituti di indiscusso prestigio come l'Accademia della Crusca, lamenta quindi che un flusso così cospicuo di risorse sia destinato a giornali del tutto marginali.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, replica il relatore VITA (PD), il quale concorda che l'elenco 2010 sia oggettivamente discutibile. Pone tuttavia l'accento sul fatto che proprio la distribuzione insoddisfacente dei fondi sulla base della normativa vigente ha indotto il Governo ad elaborare i nuovi criteri che, se applicati, comporterebbero l'esclusione dal contributo del 30-50 per cento delle testate. Né va dimenticato, prosegue, che l'elenco 2010 consegue ad una normativa non a caso emanata all'indomani dell'approvazione della legge Mammì sulla televisione. Inoltre, non giudica corretto deplorare il sostegno alle singole testate, atteso che esso deriva dall'applicazione di norme vigenti. Piuttosto, invita a focalizzare l'attenzione sull'elaborazione dei nuovi parametri, rappresentati dall'occupazione reale e dalle copie effettivamente vendute, sui quali ribadisce un giudizio positivo.

Rammenta inoltre che il Governo si accinge a presentare un disegno di legge delega per la revisione organica della disciplina, nell'ambito del quale si augura possano essere riaperti i termini per l'accesso alla contribuzione. Uno dei limiti principali del decreto in esame è infatti a suo avviso quello di mantenere requisiti temporalmente così impegnativi da scoraggiare se non impedire del tutto l'ingresso di nuovi soggetti nell'area della contribuzione.

Illustra indi uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale si esprime anzitutto apprezzamento per l'articolo 3, che favorisce il passaggio dei giornali al formato digitale. Peraltro, poiché il Fondo per l'editoria nel corso degli ultimi anni si è ridotto ad un decimo rispetto all'ammontare originario, tanto che i fondi per quest'anno erano pari ad appena 47 milioni di euro su un fabbisogno minimo di circa 155 milioni, egli auspica che il livello sia riportato quanto meno alla soglia del 2010 e, se possibile, aumentato. Il fabbisogno normale del settore ammonta infatti a circa 175 milioni. In quest'ottica, valuta quindi positivamente l'azione del Governo in carica che ha reintegrato le risorse di quest'anno fino a 120 milioni di euro, ma ritiene che occorra fare qualcosa di più, ivi compreso proritare la contribuzione oltre il limite temporale del 2014 attualmente previsto dalla legge. In tal senso, egli ha formulato le due condizioni del parere.

Quanto alle osservazioni, evidenzia che si tratta di problematiche già affrontate nella relazione introduttiva: da un lato, si chiede l'innalzamento dell'importo complessivo di 2 milioni di euro per le spese di personale ai

fini del calcolo del contributo; dall'altro, si raccomanda di comprendere gli abbonamenti onerosi *on line* fra le copie vendute.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) si dichiara contrario alla condizione *a*), per la parte in cui chiede un ulteriore aumento delle risorse.

Il senatore RUSCONI (*PD*), a titolo personale, pone l'accento sulle difficoltà economiche del Paese, aggravate dal recente fenomeno sismico. Pur condividendo in pieno l'adozione di nuovi parametri basati sulle copie vendute e sull'attività lavorativa regolare, manifesta perciò a sua volta perplessità sulla condizione *a*) che, in questa congiuntura, gli appare politicamente discutibile e di difficile comunicazione ai cittadini. Piuttosto, reputa preferibile un incremento dei fondi destinati ai settori della scuola e della formazione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), nel dare atto al relatore della sua esperienza e competenza, pone l'accento sulla difficoltà politica di incrementare, in questa fase, i contributi all'editoria. Riferendosi all'elenco 2010, stigmatizza in particolare alcuni finanziamenti irragionevoli, di testate che non raggiungono neanche le edicole, ovvero di cooperative dietro alle quali si celano proprietà miliardarie. Si tratta peraltro – prosegue con rammarico – di scandali che resteranno presumibilmente sconosciuti al grande pubblico, in quanto difficilmente saranno pubblicati sulle pagine di alcun giornale.

Invita pertanto il relatore ad avere maggiore coraggio e ad espungere la richiesta di un aumento di risorse. Analogamente, si dichiara contrario a che la contribuzione prosegua anche oltre il 2014, almeno fintanto che i giornali destinatari di contributi pubblici proseguiranno l'attuale indiscriminata campagna antipolitica.

Si associa il senatore PITTONI (*LNP*).

La senatrice SOLIANI (*PD*) invita a chiarire che, dall'anno prossimo, i contributi dovranno essere ripartiti secondo criteri più efficacemente selettivi. L'elenco 2010 corrisponde infatti ad un'Italia del passato, mentre occorre concentrare l'attenzione sulla revisione delle idee. Dopo aver giudicato assai negativamente la chiusura del settore a nuovi soggetti, dichiara infine di non poter apprezzare nulla del decreto, neanche il previsto passaggio al formato digitale, in quanto insufficiente a sbloccare un Paese troppo irrigidito da decenni.

Il presidente POSSA (*PdL*) manifesta a sua volta la propria contrarietà sulla condizione *a*). Critica anche la condizione *b*) in quanto confligge con una legge vigente. Invita pertanto il relatore a trasformarla quanto meno in osservazione.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) suggerisce di recuperare il senso della condizione a) nella condizione b), esprimendo l'auspicio che la contribuzione possa proseguire, con fondi adeguati, anche dopo il 2014.

Il relatore VITA (*PD*) tiene a precisare che il parere della Commissione non è in alcun modo sull'elenco 2010, bensì sui nuovi criteri volti proprio a superare le incongruenze della normativa vigente, sulla base della quale quell'elenco è stato a suo tempo redatto. Il decreto in esame introduce infatti parametri che innovano radicalmente rispetto al passato, spezzando una tradizione che è stata senz'altro troppo generosa a titolo compensativo di scelte effettuate in campo televisivo. La nuova disciplina mette perciò fine a quell'assistenzialismo, imponendo criteri efficaci, la cui applicazione comporterà l'automatica esclusione dal contributo di un numero notevole di testate attualmente inserite nell'elenco. Essa tende inoltre a equiparare i giornali di partito al resto dell'editoria, in un'ottica di abolizione dei privilegi. Né va dimenticato che già alcuni passi avanti erano stati compiuti negli ultimi anni e che sono in corso diffusi controlli della Guardia di finanza sulla rigorosa applicazione dei requisiti richiesti.

Si dichiara tuttavia disponibile a sopprimere la condizione a) e a trasformare la condizione b) in osservazione, secondo la riformulazione suggerita dalla senatrice Vittoria Franco.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3305

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

ritenuto che esso sia un compromesso positivo tra l'esigenza clamorosa di una revisione strategica delle norme, che le adatti all'era digitale, e l'urgenza di mantenere in attività i soggetti interessati;

tenuto conto che il decreto-legge ha lo scopo di dare un senso immediato, improntato a moralità e rigore, al meccanismo del sostegno pubblico ai giornali e ai periodici storicamente interessati dal Fondo per l'editoria;

valutati favorevolmente la volontà di revisione dei criteri storici e gli aspetti salienti del testo, quali: l'introduzione di nuovi, rigorosi e selettivi requisiti di accesso; la limitazione dei costi ammissibili; l'ancoraggio del contributo alle copie vendute e non più a quelle distribuite; la rimodulazione dei coefficienti del calcolo e il contenimento dei tetti massimi dei contributi percepibili;

apprezzata la novità prevista in particolare dall'articolo 3, che dispone la possibilità, per le imprese che abbiano già percepito i contributi, di passare alla pubblicazione on line, anche in via non esclusiva;

considerato tuttavia che il testo risente di un limite culturale, in quanto non immagina subito la possibilità di nuovi operatori entranti;

esaminate le altre norme, che rappresentano comunque una buona base di partenza, migliorabile in sede parlamentare;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni

a) le proiezioni del Fondo per l'editoria per gli anni 2012 e 2013 siano reintegrate quanto meno al livello del 2010 e, se possibile, aumentate;

b) la contribuzione all'editoria – riordinata sulla base dei nuovi parametri – possa proseguire anche dopo il 2014.

Formula altresì le seguenti osservazioni:

1. si sollecita una riflessione sul tetto fissato dall'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, secondo cui, ai fini del contributo, è calcolata una quota pari al 50 per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per un importo complessivo comunque non superiore a 2 milioni di euro. Si ritiene infatti che detto limite sia troppo basso, in quanto penalizza le

testate più inclini ad assunzioni regolari e dunque si suggerisce un suo innalzamento, proprio nell'ottica di favorire il lavoro;

2. si auspica che il parametro delle copie vendute possa estendersi agli abbonamenti *on line* laddove onerosi.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 5 giugno 2012

Plenaria

404^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3305) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale

(3251) VITA ed altri. – Nuove norme in materia di editoria

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 maggio scorso.

Il senatore BUTTI (*PdL*) manifesta soddisfazione per l'importante provvedimento adottato dal Governo, che conclude un percorso già intrapreso dal precedente Esecutivo. La riforma globale dell'editoria deve necessariamente passare da una riforma dei criteri di concessione dei contributi che, collegando gli stessi al numero di copie effettivamente vendute e al numero di giornalisti impiegati dalle imprese, moralizzi il settore. Il provvedimento in esame, nel prevedere criteri improntati al massimo rigore, va in questa direzione.

Apprezzabile è anche la nuova disciplina in materia di editoria digitale.

Ritiene tuttavia che alcuni miglioramenti potrebbero essere apportati al decreto-legge in esame al fine di dare maggiori certezze agli operatori. Pur riconoscendo che la configurazione del contributo quale diritto soggettivo determinava tensioni fra le imprese editoriali e il bilancio dello Stato, è necessario immaginare un sistema nel quale le imprese editoriali che effettivamente vendono un certo numero di copie e impiegano giornalisti possano contare su una maggiore certezza in merito alle risorse di cui beneficeranno, perché solo in questa maniera potranno assumere una posi-

zione solida di fronte agli istituti bancari. Inoltre, il procedimento per la concessione del contributo è molto lungo. Per agevolare i rapporti con le banche, potrebbe dunque essere ipotizzata una dichiarazione del Dipartimento per l'editoria che attesti la conclusione del vaglio dei requisiti ai fini della concessione del contributo.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) giudica positivamente il decreto-legge adottato dal Governo, che costituisce un importante passo avanti, finalizzato ad assicurare la trasparenza e la correttezza dei finanziamenti. Il provvedimento, inoltre, nel prevedere un'apposita disciplina per l'editoria digitale, è in sintonia con l'evoluzione tecnologica.

Il parere adottato dalla Commissione dovrebbe suggerire la possibilità di migliorare il testo, con riferimento alla questione dell'editoria onlus, al fine di attribuire a tale settore i medesimi benefici in termini di spedizioni postali già riconosciuti ad altre imprese.

Il senatore TOFANI (*PdL*) suggerisce una riflessione sulle testate che fanno riferimento a partiti politici, che tenga conto del fatto che questi ultimi già beneficiano di finanziamenti pubblici.

Il presidente GRILLO (*PdL*) ritiene che la Commissione, nel parere indirizzato alla Commissione Affari costituzionali, dovrebbe sollecitare una soluzione al problema dell'esiguità delle risorse presenti nel Fondo per l'editoria, che sono ampiamente al di sotto delle esigenze del settore. Sarebbe inoltre opportuno sollecitare l'adozione di una norma dedicata alle imprese in crisi, che preveda la possibilità per i giornalisti rimasti senza lavoro a causa della chiusura dell'azienda destinataria di contributi pubblici di costituirsi in una nuova cooperativa per la rilevazione e gestione della vecchia testata senza il vincolo dei cinque anni di attesa per accedere ai contributi.

Il relatore SIRCANA (*PD*) assicura che valuterà con attenzione i contributi offerti da tutti gli intervenuti, al fine della predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (n. 471)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 maggio scorso.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) ribadisce che il parere adottato dalla Commissione, al termine dell'esame del provvedimento in titolo, dovrebbe sottolineare l'esigenza di separare, all'interno dell'Agenzia, la funzione di aggiudicazione delle concessioni da quella di vigilanza; di garantire l'effettiva autonomia decisionale dell'Agenzia rispetto al Governo, nonché di risolvere i problemi relativi all'inquadramento del personale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria S.p.A. per il 2007-2011 – Aggiornamento 2010-2011 (n. 481)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 luglio 1993, n. 238. Esame e rinvio)

Il relatore SIRCANA (*PD*) illustra il contenuto del provvedimento in esame e prospetta l'opportunità di svolgere alcune audizioni, al fine di acquisire elementi conoscitivi finalizzati alla predisposizione del parere.

Il presidente GRILLO condivide tale richiesta che, non essendovi obiezioni, si intende accolta.

Si apre la discussione.

Il senatore GALLO (*PdL*), riservandosi di intervenire più diffusamente nel corso del dibattito, critica il ritardo con cui l'atto in esame, che si riferisce al biennio 2010-2011, giunge all'esame della Commissione e osserva che il sistema degli aggiornamenti e le modalità di predisposizione degli stessi non assicurano la necessaria chiarezza in merito alla realizzazione delle opere a cui essi si riferiscono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 5 giugno 2012

Plenaria**313^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE
AUDIZIONI*

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che è stata trasmessa la documentazione – che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione – in relazione all’audizione informale, svoltasi il 23 maggio scorso, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti della società Buonitalia S.p.A. (FIL-CAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL), in merito al trasferimento delle funzioni di tale organismo.

Comunica poi che nel corso dell’audizione del Presidente dell’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), professor Dario Fruscio, svoltasi il 29 maggio scorso, è stato acquisito un documento denominato «L’AGEA e le sue società controllate SIN e AGECONTROL (assetti gestionali, relazioni industriali, rapporti infragruppo anche alla luce degli effetti del commissariamento AGEA)»; tale atto sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(3211) MONGIELLO ed altri. – Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 30 maggio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA mette a disposizione dei commissari un documento, a firma del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contenente una serie di valutazioni in ordine al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA PER LA GIORNATA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che è convocata una seduta per le ore 15 di domani, 6 giugno 2012, con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna. Al termine della predetta seduta avrà luogo un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 158

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (NAS), DEL COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI, DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ICQRF) E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3211 (QUALITÀ DEGLI OLI DI OLIVA)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 5 giugno 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 65

Presidenza del Presidente
CURSI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,50

*INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DEL DISTRETTO AUTONOMO YAMALO –
NENETS (FEDERAZIONE RUSSA)*

Plenaria

304^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
GARRAFFA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Claudia Bugno, presidente del Comitato di gestione del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico, accompagnata da Vincenzo Iodice, componente del Comitato, e Pierpaolo Brunozzi, responsabile del servizio fondi di garanzia e interventi per il capitale di rischio di Medio Credito Centrale S.p.A..

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GARRAFFA fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso. Comunica altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione del Presidente del Comitato di gestione del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico

Riprende la procedura informativa sospesa nella seduta del 29 maggio scorso.

Il presidente GARRAFFA rivolge un indirizzo di saluto alla dottoressa Bugno e la invita a prendere la parola.

La dottoressa BUGNO illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, nell'ambito del quale sottolinea come il Fondo centrale di garanzia per le PMI operi per mitigare il rischio di credito per le micro, piccole e medie imprese, in accordo con il settore bancario e quello dei confidi. Grazie all'operatività di un meccanismo di ponderazione zero, i soggetti finanziatori sono in grado di praticare le migliori condizioni a favore dei beneficiari finali. La crescita esponenziale delle domande di accesso al Fondo dall'anno della sua costituzione ad oggi sta a significare il chiaro effetto leva fornito dallo stesso alla crescita dell'economia: a fine 2011 le domande accolte sono state circa 55.000 per un volume di finanziamenti pari a 8,4 miliardi di euro e un importo garantito pari a 4,4 miliardi. Circa la metà dei finanziamenti è stata utilizzata da imprese del Nord, di cui 2 su 3 risultano essere micro imprese. Dopo aver richiamato gli effetti positivi indotti dal decreto-legge «cresci Italia» sul Fondo, sottolinea da ultimo gli interventi decisi con riguardo alle imprese insediate nelle aree colpite dal sisma in Emilia-Romagna.

La senatrice FIORONI (PD) richiama l'attenzione sui meccanismi di funzionamento della garanzia diretta e indiretta operata dal Fondo, chiedendo quali interventi possano essere adottati sul sistema dei confidi per

assicurare la piena fruibilità di questo importante strumento di garanzia per il credito delle imprese.

La senatrice ARMATO (*PD*) interviene sul tema della compensazione tra debiti e crediti nell'ambito dei ritardati pagamenti da parte della pubblica amministrazione, con particolare riguardo alle Regioni sottoposte ai piani di rientro dal debito sanitario, per chiedere quale sia l'effettiva disponibilità del Fondo di garanzia e quali le commissioni bancarie praticate dagli istituti convenzionati.

Il senatore SANGALLI (*PD*) si sofferma sulla diversa operatività del Fondo sul territorio, legata anche a normative particolari, che finisce per penalizzare la concorrenzialità delle imprese. Dopo aver espresso un plauso per quanto si sta apprestando all'indirizzo delle imprese presenti nelle zone colpite dal sisma in Emilia-Romagna, sottolinea la necessità di interventi che consentano prima di tutto a quelle imprese di ripartire con la produzione, trattandosi di aree ad alto contenuto tecnologico.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) osserva come il forte sbilanciamento a favore della controgaranzia attesti una naturale tendenza delle micro imprese italiane a rivolgersi ai confidi piuttosto che agli istituti bancari, per cui si chiede quali iniziative possano essere adottate per favorire l'accesso diretto al credito, anche alla luce di una contrazione del numero complessivo di domande registrato in questi primi mesi del 2012.

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) torna sul tema dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, chiedendo in che modo il Fondo possa co-garantire le cessioni *pro solvendo* da parte delle imprese nei confronti del sistema bancario.

Replica agli intervenuti la dottoressa BUGNO ribadendo che il Fondo opera per la trasparenza degli operatori e del *pricing*, come dimostra il forte incremento del numero di domande; al riguardo, la contrazione registrata nei primi mesi di quest'anno andrà riconsiderata alla luce delle misure economiche recentemente adottate. Il Fondo ha inoltre una capienza di circa 3 miliardi di euro, avendo registrato esigue perdite nel corso del tempo. Concorda quindi sull'opportunità di favorire una corretta concorrenzialità tra le imprese, anche attraverso il superamento delle diversità tra ambiti territoriali.

Sui crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione interviene il dottor BRUNOZZI per fornire i chiarimenti richiesti.

Il presidente GARRAFFA ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Comunica altresì alla Commissione che i documenti consegnati dalla Presidente del Comitato di gestione

del Fondo centrale di garanzia per le PMI, poiché nulla osta da parte di quest'ultima, saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2010

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, relativa all'anno 2011

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 3129. Parere alla 14^a Commissione sui documenti LXXXVII, n. 4 e LXXXVII-bis, n. 1. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

La senatrice ARMATO (*PD*) illustra alcune osservazioni, peraltro largamente condivise dai colleghi, in base alle quali nell'articolato della legge comunitaria 2011 sarebbe opportuno, in linea con la previsione contenuta nell'articolo 11 della legge comunitaria 2010, relativa alla delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, prevedere una serie di disposizioni dirette a disciplinare in modo più puntuale il settore delle imprese balneari: in particolare regolamentando alcuni istituti (delimitazioni, revoca, determinazione del canone) che attualmente sono carenti di una specifica ed organica disciplina.

Si rende, pertanto, necessario integrare i principi e i criteri, dettati dalla legge comunitaria 2010 e ai quali deve ispirarsi il Governo nel disciplinare la materia delle concessioni demaniali marittime, con l'individuazione di ulteriori criteri e regole per la determinazione del canone demaniale, per i casi di revoca, per l'individuazione e la delimitazione dei beni demaniali marittimi, per le modalità di cessione del bene classificato, per determinare l'indennizzo in favore del concessionario e a carico dell'eventuale subentrante nell'assegnazione del titolo connesso all'azienda ivi insistente, per la qualificazione di facile e difficile amovibilità delle opere realizzate sul demanio marittimo, per individuare una disciplina transitoria in favore dei concessionari in essere e per le misure compensative a tutela dei diritti già acquisiti.

Il presidente GARRAFFA ritiene che delle osservazioni testé esposte si potrà tenere conto nella relazione che verrà redatta per la 14^a Commissione permanente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2642) IZZO. – *Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio scorso.

Il presidente GARRAFFA informa che i senatori Paolo Franco, Cagnin, Latorre, Tomaselli, Sangalli, De Sena, Fioroni, Armato e Alberto Filippi hanno aggiunto la propria firma al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 5 giugno 2012

Plenaria**325^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

TREU

indi del Presidente

GIULIANO

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (n. 478)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice SPADONI URBANI (*PdL*) osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2010/78/UE, che modifica precedenti direttive in materia di poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Ritiene la competenza della Commissione ravvisabile all'articolo 6, che reca modifiche al decreto legislativo n. 252 del 2005 di disciplina delle forme pensionistiche complementari. Il comma 1, in particolare, modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 252, inserendovi la definizione del SEVIF (Sistema europeo di vigilanza finanziaria) e delle autorità e comitati che lo compongono. Il comma 2 modifica l'articolo

15-*bis* del predetto decreto, introducendo per la COVIP il compito di informare tempestivamente l'AEAP (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) circa il rilascio ai fondi pensione italiani dell'autorizzazione all'operatività transfrontaliera. Il comma 3 modifica l'articolo 15-*ter* del decreto medesimo, stabilendo l'obbligo per la COVIP di comunicare all'AEAP le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro e le norme in materia di trasparenza che si applicano ai fondi pensione comunitari operanti in Italia. Il comma 4 riformula l'articolo 15-*quater* del decreto in questione, in materia di segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca d'Italia e la Consob al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la stabilità del mercato, nonché con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire anche tra la COVIP e le Autorità, anche estere, preposte alla vigilanza. La COVIP collabora inoltre con le istituzioni dell'Unione europea e con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF. Si prevede infine che la COVIP possa concludere accordi di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con l'AEAP. Il comma 5 inserisce l'articolo 18-*bis*, in materia di rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, stabilendo che il Ministero del lavoro, il Ministero dell'economia e la COVIP esercitino i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea; si specifica altresì che la COVIP si conforma agli atti UE direttamente applicabili provvedendo in merito alle raccomandazioni concernenti le materie di propria competenza, e si dispone l'integrazione della COVIP nel nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria. Il comma 6, infine, modifica l'articolo 19 del decreto, stabilendo che la COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tenga conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri.

Tanto premesso, la relatrice si riserva la formulazione di una proposta di parere all'esito del dibattito, in modo da poter tenere conto delle osservazioni e dei contributi che verranno avanzati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1219) GALPERTI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di prestazione di attività lavorativa da parte del detenuto in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, precisa che il disegno di legge intende valorizzare il principio della funzione rieducativa della pena, sancito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, disponendo l'applicabilità della disciplina sulla detenzione domiciliare anche ai condannati che siano in grado di svolgere attività lavorativa e che intendano prestare la loro opera a favore di ONLUS. Vengono così conte-

stualmente affrontati sia la problematica dell'elevato numero di condannati che scontano la pena sotto forma di custodia in carcere, sia quella del lavoro carcerario come forma rieducativa. Dal punto di vista procedurale, l'iniziativa prevede che sia l'interessato, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento che concede la detenzione domiciliare, a produrre domanda di collaborazione con una delle ONLUS a tal fine accreditate, attività che sarà retribuita nell'entità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Il senatore ICHINO (*PD*) chiede chiarimenti in ordine alla esperibilità della prestazione lavorativa da parte dei detenuti in relazione al regime cui sono sottoposti ed alla eventuale estensibilità anche a favore di enti diversi dalle ONLUS.

La senatrice BLAZINA (*PD*) segnala che tema analogo è oggetto del disegno di legge n. 1941, assegnato alla Commissione e del quale non è ancora iniziato l'esame.

La senatrice POLI BORTONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) richiama l'attenzione della Commissione sul dettato dell'articolo 2, che, nel prevedere l'individuazione da parte del Ministro della giustizia delle ONLUS idonee ad accogliere soggetti sottoposti ad esecuzione penale che intendano prestare attività lavorativa in tali organizzazioni, riconduce la verifica di idoneità, tra l'altro, alle risorse stanziare dalle ONLUS medesime per la remunerazione dell'attività lavorativa svolta dai detenuti. Si chiede dunque su quali risorse le ONLUS possano fare affidamento in proposito, ritenendo opportuna la messa a disposizione di una relazione tecnica che renda comprensibili i costi dell'operazione e gli importi rispettivamente assegnati ai detenuti e alle ONLUS.

Il senatore PASSONI (*PD*) avanza il timore che, attesa la formulazione della iniziativa legislativa, ne consegua la messa a disposizione di personale alle ONLUS a titolo gratuito, segnalando l'opportunità che l'attività lavorativa venga resa nel pieno rispetto della disciplina dei contratti collettivi, anche con riferimento alla retribuzione.

Conviene con tali rilievi la senatrice GHEDINI (*PD*), la quale sottolinea che le ONLUS rappresentano soggetti tra loro diversi e presso i quali la regolazione del rapporto di lavoro è pertanto assolutamente diversificata. Il riferimento contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge, risulta conseguentemente ambiguo. Suggestisce dunque l'opportunità di fare riferimento ai salari vigenti nel settore di riferimento della singola ONLUS, così come stabiliti dalla contrattazione.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) osserva che il disegno di legge n. 1941, cui faceva riferimento la senatrice Blazina, riguardante misure a sostegno del lavoro penitenziario e introduzione di benefici per l'in-

serimento lavorativo dei detenuti, risulta assegnato alle Commissioni riunite giustizia e lavoro del Senato in sede referente e non è stato finora incardinato avendo la Commissione lavoro dell'altro ramo del Parlamento già iniziato l'esame di un provvedimento di contenuto analogo.

Il senatore CASTRO (*PdL*) sottolinea che l'equiparazione del lavoratore detenuto alla categoria del lavoratore svantaggiato determinerebbe evidentemente un'attrattiva dell'utilizzo del primo rispetto al secondo. Invita dunque ad una grande cautela, dubitando della stessa correttezza sistemica di una equiparazione tra le due categorie.

Concorda il presidente relatore GIULIANO (*PdL*), il quale invita a considerare la questione anche alla luce del principio della rieducazione della pena e dell'esigenza della sua tutela costituzionale. Sottopone pertanto alla Commissione l'opportunità di sollevare presso la Presidenza del Senato un conflitto di competenza con la Commissione giustizia, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, al fine di ottenere una riassegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite e conseguentemente congiungerne l'esame con il citato disegno di legge n. 1941.

La senatrice GHEDINI (*PD*) non ritiene prospettabile tale ipotesi, atteso che l'esame in Commissione giustizia sta procedendo in tempi assai accelerati; sollecita tuttavia quanto meno l'espressione di un parere con condizioni.

Anche il senatore NEROZZI (*PD*) sottolinea la delicatezza delle questioni sottese al testo, che, nell'introdurre una norma a beneficio delle ONLUS, rischia di dar luogo a concorrenza non legittima ai danni di aziende strutturate in forme diverse. Evidenzia inoltre il rischio che la retribuzione finisca con il risolversi in un mero gettone di presenza, e dunque in un ulteriore vantaggio per le ONLUS. Date le evidenti implicazioni di questi profili, invita a porre la massima attenzione nella valutazione del testo.

Il senatore PASSONI (*PD*) ribadisce che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge risulta oscura, avendo in modo sommario fatto riferimento a due concetti diversi, quali l'accesso al lavoro delle categorie svantaggiate e la retribuzione ad esso connessa. Sollecita dunque un'opportuna specificazione dei due concetti, anche considerata la non individuabilità di una retribuzione diversa e specifica per il portatore di *handicap*.

La senatrice GHEDINI (*PD*) segnala che la disciplina che l'iniziativa legislativa in esame intenderebbe novellare attiene alla categoria dei lavoratori svantaggiati, segnalando l'opportunità di modificare in modo esplicito la legge vigente ove si voglia mettere in discussione l'appartenenza dei detenuti a tale ambito.

Il senatore CASTRO (*PdL*) ribadisce la fondatezza delle osservazioni da lui precedentemente avanzate, sottolineando l'esigenza di rendere severa anche in termini di costi l'accessibilità alla prestazione lavorativa di detenuti da parte delle ONLUS, per evitare la creazione di situazione di *dumping*.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*), nel convenire con la delicatezza delle osservazioni avanzate e con l'opportunità di una riflessione accurata sui temi evocati, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASTRO (*PdL*) segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio scorso di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla defiscalizzazione dei salari di produttività, con il quale si riduce l'area di operatività degli incentivi vigenti. Giudica l'intervento contraddittorio con le dichiarate intenzioni del Governo di favorire la crescita della produttività del sistema economico italiano e con le costanti raccomandazioni in tal senso della Comunità internazionale, ricordando i contenuti della lettera della BCE del 5 agosto 2011 e le sollecitazioni all'Esecutivo di focalizzare i propri interventi regolatori sulla produttività e sul livello aziendale, ivi contenute. L'intervento, a suo avviso, innalza invece bruscamente il livello della pressione fiscale sul reddito da lavoro di decine di migliaia di operai e di impiegati dipendenti dalle imprese private impegnate sui mercati internazionali, nelle quali si concentrano le esperienze di *gain sharing*. Chiede pertanto che il Governo riferisca nei tempi più brevi su tali questioni e sulle azioni che intenda intraprendere per restituire alla contrattazione decentrata il suo ruolo naturale di vettore di produttività.

Concorda la senatrice GHEDINI (*PD*), condividendo l'opportunità di una riflessione sul tema anche alla luce dei contenuti del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro, recentemente licenziato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati.

D'accordo con il senatore Castro si pronunciano, a nome di rispettivi Gruppi, le senatrici Cristina DE LUCA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), CARLINO (*IdV*) e POLI BORTONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*).

Il vice ministro MARTONE conferma la costante attenzione del Governo sul tema della produttività. Comprende le preoccupazioni espresse dal senatore Castro e coralmemente condivise dalla Commissione, sulle quali si impegna a riferire al ministro Fornero.

Conclusivamente il presidente GIULIANO, nel convenire con i delicati profili connessi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato dal senatore Castro, assicura che verificherà con il Ministro del lavoro la possibilità di un suo intervento in Commissione nei tempi più brevi per chiarire le problematiche sollevate.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 5 giugno 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 189

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA ITALIANA DEL
FARMACO (AIFA) E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS), IN RELAZIONE
ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1071 E 1875 (FARMACI BIOSIMILARI)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 5 giugno 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 88

Presidenza della Vice Presidente
MAZZUCONI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BONIFICA ARMI CHIMICHE SU AFFARE ASSEGNATO SMALTIMENTO RESIDUI CHIMICI DI ARMI DA SITI MARINI E LACUSTRI (N. 825)

Plenaria

349^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (n. 479)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore, senatore FERRANTE (*PD*), illustra il provvedimento in titolo che reca attuazione della direttiva 2009/128/CE. Esso introduce mi-

sure finalizzate alla riduzione degli effetti negativi, per la salute e l'ambiente, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, promuovendo il ricorso a metodologie alternative. L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, prevedendo che l'applicazione delle disposizioni ivi contenute deve tener conto del principio di precauzione, in relazione a circostanze o aree specifiche. A tale proposito, si segnala che l'articolo 15 individua le caratteristiche generali di determinate aree, ove si applicano misure di riduzione o divieto dei prodotti. L'articolo 4 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e nel Ministero della salute i Dicasteri competenti per la programmazione, l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure in oggetto. A tal fine, i citati Ministeri si avvalgono del Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, previsto dall'articolo 5. Il Consiglio è composto da un massimo di 23 membri, designati dai Dicasteri sopra richiamati – cinque per ogni Ministero – nonché dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dello sviluppo economico, che designano un membro ciascuno. Gli ulteriori sei membri sono designati dalla Conferenza Stato-Regioni. L'articolo 6 demanda al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e su proposta del Consiglio tecnico-scientifico, la predisposizione, entro il 26 novembre 2012, di un Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Le finalità del Piano sono riconducibili alla protezione degli utilizzatori dei prodotti e delle popolazioni interessate, alla tutela dei consumatori, alla salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili e alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi. Ai sensi dell'articolo 7, il Piano dovrà definire i requisiti delle iniziative di formazione indirizzate agli operatori del settore. Le materie di studio per gli utilizzatori professionali, i distributori ed i consulenti sono fissate dall'Allegato I. Le autorità competenti per l'attuazione dei sistemi relativi al rilascio delle certificazioni e delle abilitazioni (legate ai percorsi formativi) sono le Regioni e le Province autonome. I successivi articoli 8 e 9 recano disposizioni relative alle certificazioni per la vendita e per la consulenza, nonché alle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti. Il Piano definisce, inoltre, programmi di informazione e sensibilizzazione (articolo 11). L'articolo 10 reca prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari, demandando ad un decreto ministeriale la definizione di criteri per l'applicazione di tali prescrizioni a canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita *on line*. L'articolo 12 rimanda all'Allegato II per la disciplina dei controlli sulle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. L'articolo 13 concerne il divieto di irrorazione aerea, mentre l'articolo 14 prevede la definizione, da parte del Piano, di misure specifiche finalizzate alla protezione dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile (articolo 14). L'articolo 16 pone in capo ai venditori l'obbligo di inviare annualmente al SIAN – Sistema informativo agricolo nazionale – una scheda relativa ai dati di vendita, secondo modalità che sa-

ranno definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; agli acquirenti ed agli utilizzatori lo stesso articolo impone l'obbligo di tenere un registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. L'articolo 17 è dedicato alle misure di sicurezza in caso di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari. Gli articoli da 18 a 21 recano disposizioni relative alle strategie alternative, in particolare la difesa con basso apporto di fitosanitari, la difesa integrata – volontaria o obbligatoria – e l'agricoltura biologica, la quale ultima deve essere incentivata, da parte delle Regioni e delle Province autonome, secondo specifici orientamenti definiti dal Piano. L'articolo 22 dispone in ordine alle modalità di individuazione degli indicatori di valutazione della riduzione degli impatti dei pesticidi; l'articolo 23 è dedicato ai controlli ed il successivo articolo 24 all'apparato sanzionatorio.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente D'ALÌ invita il Relatore a formulare la proposta di osservazioni.

Il senatore FERRANTE (*PD*) esprime osservazioni favorevoli rilevando tuttavia che all'articolo 1, poiché in Italia il modello «difesa integrata» è riconducibile ad uno specifico, concreto e disciplinato sistema di produzione, che beneficia di specifici finanziamenti e con potenziali finalità anche commerciali, appare opportuno inserire anche l'esplicito riferimento alla produzione biologica di cui al Regolamento (CE) 834/07. All'articolo 2, comma 2, appare necessario fare riferimento al potenziale pericolo per la salute umana, con particolare attenzione ai bambini, per gli animali, per le biodiversità e per l'ambiente e sarebbe opportuno indicare, oltre al metodo di difesa integrata, anche il metodo di produzione biologica. Analogamente all'articolo 6, comma 2, appare necessario fare riferimento alla riduzione dei rischi e degli impatti di prodotti fitosanitari sulla salute umana, con particolare attenzione ai bambini, sugli animali, sull'ambiente e sulle biodiversità. Appare opportuno, inoltre, fare riferimento alla promozione della diffusione di metodi di lotta biologica e naturale e della ricerca in materia. All'articolo 6, comma 3, appare necessario introdurre dopo la lettera *c*) i seguenti principi: adozione di tutte le misure per la valutazione del rischio, sia nel processo di autorizzazione per nuovi fitofarmaci, sia nella verifica degli effetti che residui degli stessi possono avere sulla salute dell'uomo, con particolare attenzione ai bambini, sugli animali, sulle biodiversità e sull'ambiente; in considerazione dell'applicazione del principio di precauzione e alla luce dei risultati di indagine epidemiologiche che dimostrino un legame diretto tra esposizione a fitofarmaci e danni alla salute umana, in particolare nel caso dei bambini, adozione di efficienti modelli di analisi del multiresiduo che possano valutare la tendenza di alcuni agrofarmaci a rilasciare nell'ambiente, acqua, suolo, aria, e nei prodotti destinati all'alimentazione umana o animale, freschi o trasformati, differenti e molteplici tipi di residui chimici che, seppur singolarmente restano entro i limiti minimi, possono comunque essere, in azione combinata e sinergica, nocivi per la salute umana, dell'ambiente

e degli animali; previsione del divieto dell'uso di pesticidi nelle aree protette nazionali e regionali e in aree specifiche di parchi urbani e periurbani, di giardini pubblici, di aree ricreative, di cortili delle scuole e di parchi gioco, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o le aree protette nazionali e regionali; adozione di misure che eliminino il rischio d'inquinamento da parte dei pesticidi dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile. Devono essere comprese tra le predette misure la creazione di «zone cuscinetto» e la riduzione, fino a raggiungere l'obiettivo della totale eliminazione, dell'applicazione dei pesticidi lungo le strade e le linee ferroviarie e nelle vicinanze di corpi idrici; adozione di tutte le precauzioni utili a proteggere l'attività pronuba degli insetti impollinatori; tra le predette precauzioni è compreso il divieto di uso di prodotti fitosanitari su piante in fioritura, anche se spontanee e situate sotto la coltura principale. All'articolo 21 appare opportuno aggiungere che, ai fini della definizione delle azioni e dei supporti necessari di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del supporto tecnico scientifico degli esperti di agricoltura biologica, istituito con proprio decreto dell'11 novembre 2009, senza oneri per la finanza pubblica.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al Relatore di redigere osservazioni favorevoli con i rilievi illustrati.

(3321) Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Iannaccone ed altri; Razzi ed altri; Donadi ed altri; Pionati; Palagiano ed altri; Cambursano ed altri; Briguglio; Baccini; Angelino Alfano ed altri; Giachetti ed altri; Graziano ed altri; Moffa ed altri; Antonione ed altri; Casini ed altri; Rubinato ed altri; Dozzo ed altri; Bersani ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge Atto Senato n. 3321, approvato dalla Camera dei deputati, che reca norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia. In particolare, l'articolo 16 stabilisce la destinazione dei risparmi conseguenti alla normativa recata dal provvedimento ad interventi per fronteggiare i danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1^o gennaio 2009.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole osservando che, sempre con riferimento all'articolo 16, il Governo dovrebbe valutare l'op-

portunità di prevedere che i risparmi derivanti dall'articolo 1 del provvedimento in titolo siano a regime, e pertanto anche per gli anni successivi al 2013, destinati ad essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo nazionale per la protezione civile.

Si apre la discussione.

Il senatore MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) interviene dichiarando di condividere le finalità dell'articolo 16 del disegno di legge in esame. Osserva tuttavia che la specifica finalizzazione della spesa non avrebbe bisogno di una esplicita indicazione, in questa sede, poiché la destinazione delle entrate, dei risparmi o delle minori spese rientra nella normale attività di bilancio del Governo e la specificazione contenuta nel predetto articolo finisce per apparire come una scusa non richiesta.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente D'ALÌ, dopo aver verificato la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con l'osservazione illustrata, che risulta infine approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano (n. 145)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame e rinvio)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore, fa presente che l'ampio e articolato *curriculum*, che accompagna la proposta di nomina del dottor Sammuri a presidente del Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano, evidenzia una competenza scientifica e professionale di indubbio valore. Competenza che la Commissione, del resto, ha avuto modo di apprezzare ampiamente in questi anni nelle diverse occasioni di confronto sulle tematiche delle aree protette con il dottor Sammuri, quale presidente di Federparchi. Tra gli incarichi e le esperienze del dottor Sammuri ricorda, in particolare, quelli relativi a docenze in materia di gestione e conservazione del patrimonio naturale, nonché la carica di Presidente del Parco regionale della Maremma e la predisposizione di vari studi di fattibilità di programmi di sviluppo e di piani di controllo faunistico. Soprattutto ritiene importante rimarcare che, nel caso del dottor Sammuri, le conoscenze e le competenze si sommano a una notevole capacità operativa, di analisi, di gestione e di organizzazione, così da determinare una piena idoneità allo svolgimento di un incarico complesso come quello di Presidente di un Parco nazionale dalle caratteristiche peculiari come quello dell'Arcipelago toscano, che è il più grande parco marino d'Europa, tutela 56.766 ettari di mare e 17.887 ettari di terra, e comprende tutte le sette isole principali dell'Arcipelago Toscano.

Per queste ragioni propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CORONELLA (*PdL*) fa presente che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di cui è componente, ha recentemente svolto un sopralluogo presso la sede della società che gestisce il sistema informatizzato per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le cui problematiche di avvio non risultano ancora risolte. Sembra inoltre che il decreto-legge recante norme per lo sviluppo, che il Governo si accinge ad approvare, contenga disposizioni relative alla proroga del termine per la definitiva entrata in funzione del sistema. Sarebbe pertanto opportuno che la Commissione intraprendesse opportune attività finalizzate a dare maggiore certezza a tutti gli operatori interessati dallo stesso SISTRI e assicurarne la tempestiva attivazione.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) ripercorre brevemente la vicenda istitutiva del SISTRI e riassume i contenuti della interlocuzione con l'allora ministro Prestigiacomo, che aveva fortemente voluto questo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Nonostante i ritardi verificatisi e le perplessità sollevate da alcuni malfunzionamenti, il Governo in carica ha ritenuto opportuno proseguire in continuità con quanto avviato dal precedente Esecutivo. Andrebbero pertanto coinvolti i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente al fine di conoscere da essi stessi le future prospettive di tale sistema.

Il senatore FERRANTE (*PD*) sottolinea l'inopportunità di coinvolgere il Ministro dello sviluppo economico su una tematica rispetto alla quale non ha alcuna competenza. La competenza in materia di SISTRI è infatti esplicitamente affidata dal decreto legislativo n. 152 del 2006 unicamente al Ministro dell'ambiente.

Il senatore Vincenzo DE LUCA (*PD*) osserva che desta perplessità la possibilità che l'avvio del SISTRI venga ulteriormente rinviato.

Il senatore CORONELLA (*PdL*) ribadisce la necessità che il SISTRI entri in funzione quanto prima e che la Commissione esprima, nella sede più opportuna, il proprio orientamento in tal senso.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) fa presente di non essere per nulla convinto del fatto che il SISTRI sia tecnicamente pronto per l'operatività, dato che da tempo gli utenti del sistema hanno segnalato seri problemi di impiego e hanno chiesto al Ministro dell'ambiente di aprire un tavolo per risolvere questi problemi e per attivare un efficace sistema digitalizzato di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) rileva che la situazione odierna è paradossale, in quanto la società che gestisce il SISTRI afferma che questo è pronto per l'attivazione, mentre gli utenti ribadiscono l'esistenza di problemi tecnici che ne sconsigliano l'immediato avvio. Per questo appare opportuno ascoltare sul tema la valutazione del ministro Clini, fermo restando che, qualora l'annunciato decreto-legge in materia di sviluppo dovesse disporre una proroga dell'entrata in attività del sistema, la Commissione dovrà esprimere il proprio orientamento al riguardo.

Il presidente D'ALÌ fa presente che, nell'ambito dell'avviata indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni, potrà comunque essere programmata un'audizione del ministro Clini sulla tematica del SISTRI.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2645 E 2770

Il senatore FERRANTE (*PD*), in qualità di relatore, propone di posticipare alle ore 18 di giovedì 14 giugno 2012 il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 5 giugno 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 46

Presidenza della Presidente
BOLDI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI, DOTTOR
LUIGI GIAMPAOLINO, SUL CONTROLLO IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 5 giugno 2012

IV Comitato

Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno

Riunione n. 28

Orario: dalle ore 20,15 alle ore 20,35

Plenaria

106^a Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Intervengono i sostituti procuratori della Direzione Nazionale Antimafia, dottor Roberto Pennisi, delegato al collegamento investigativo per l'Emilia-Romagna e dottor Giusto Sciacchitano, delegato al collegamento investigativo per la Toscana.

La seduta inizia alle ore 20,50.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE annuncia che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha nominato collaboratore a tempo parziale il capitano di vascello Rodolfo Giovannini.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

L'onorevole D'IPPOLITO interviene per richiamare l'attenzione sulla possibile soppressione del Tribunale di Lamezia Terme e consegna una recente delibera del consiglio comunale in materia.

L'onorevole VELTRONI propone che la Commissione svolga un ciclo di audizioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore delle scommesse legate a partite del campionato di calcio italiano.

L'onorevole NAPOLI, associandosi ad entrambe le richieste, sottolinea la necessità che il Ministero della Giustizia svolga una valutazione specifica per la Calabria in relazione alla soppressione di Tribunali, considerata la grande diffusione della criminalità organizzata.

L'onorevole TASSONE chiede che venga discussa la relazione del senatore De Sena sulla visita effettuata da una delegazione della Commissione a Monasterace il 12 e 13 aprile scorsi e si associa alle precedenti richieste.

L'onorevole GRANATA propone di svolgere un'audizione del Procuratore antimafia di Lecce per acquisire elementi conoscitivi sulle indagini in corso relative all'attentato avvenuto a Brindisi il 19 maggio scorso.

Il senatore LUMIA concorda con la necessità di interloquire con il Ministero della Giustizia sulla ipotizzata soppressione di Tribunali al Sud e con la proposta dell'onorevole Granata.

Il PRESIDENTE assicura che tutti gli argomenti saranno discussi dall'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato domani 6 giugno.

Esame di proposte del Comitato Regime degli atti

Il senatore LAURO riferisce sulle proposte di declassificazione a regime libero di atti e documenti acquisiti nel corso dell'inchiesta, su cui il Comitato Regime degli atti, nel corso di varie riunioni, ha convenuto all'unanimità.

In particolare, il Comitato ha convenuto nel proporre la declassificazione da regime riservato a regime libero dei resoconti stenografici delle seguenti sedute del IV Comitato (Mafie e sviluppo economico): audizione di SVIMEZ (12 ottobre 2011); Invitalia (19 ottobre e 9 novembre 2011); Italia Turismo (18 gennaio 2012), Infratel e Italia navigando (22 febbraio 2012), DIA (18 aprile 2012) e delle seguenti sedute del XII Comitato (Affondamenti di navi da parte della criminalità organizzata): audizioni relative all'avaria della motonave Jolly amaranto (22 dicembre 2010) e audizione del Comandante generale del corpo delle capitanerie di porto (3 febbraio 2011).

Il Comitato ha convenuto inoltre di proporre la declassificazione dei resoconti e dei documenti inerenti le missioni svolte dalla Commissione a Bari il 9 e 10 dicembre 2010, a Torino il 24 e 25 luglio 2011 e a Genova il 20 e 21 ottobre 2011, previa acquisizione del consenso degli auditi per le parti segrete dei resoconti e degli enti autori dei documenti per i documenti riservati o segreti.

Per quanto riguarda la missione a Bari, il Comitato propone la declassificazione a regime libero dei resoconti del 9 e 10 dicembre 2010. Il resoconto del 9 dicembre reca l'audizione del prefetto di Bari e dei componenti del Comitato provinciale (in parte riservato in parte segreto) precisa che è stato acquisito il consenso del prefetto per l'unica parte segreta del resoconto, l'audizione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari (riservato) e l'audizione del procuratore della Repubblica DDA presso il Tribunale di Bari (riservato); il resoconto del 10 dicembre reca audizione del Procuratore generale reggente della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce (riservato); e l'audizione del Procuratore della Repubblica DDA presso il Tribunale di Lecce (riservato).

È stato inoltre acquisito il consenso alla rimozione integrale del vincolo di riservatezza sul documento 506.1 «Relazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari in ordine ai fenomeni di criminalità organizzata nel barese».

Per quanto riguarda la missione a Torino, il Comitato propone la declassificazione a regime libero dei resoconti del 25 luglio 2011, ad eccezione delle seguenti parti contenute nella parte segreta dell'audizione del prefetto di Torino del 24 luglio 2011: a pagina 1, dal rigo 19 al rigo 21 dalla parola successiva a «*Coral*» fino alla fine del rigo 21 e dal rigo 22 al rigo 23 dalla parola successiva a «*indagini*,» fino alla parola precedente «*hanno*», della pagina 3 dal rigo 29 al rigo 31 dalla parola successiva a «*sindacati*.» fino alla parola precedente «*Riteniamo*». Il Comitato propone inoltre la declassificazione a regime libero dei resoconti del 25 luglio concernenti l'audizione del Procuratore della Repubblica di Torino (sia la parte riservata sia la parte segreta) e l'audizione dei rappresentanti delle categorie economiche (solo parte riservata, non esistendo parti segrete).

Relativamente ai documenti inerenti la missione a Torino, si propone la declassificazione a regime libero, avendone acquisiti i consensi, del

doc. 641.1 «Le iniziative patrimoniali della Procura della Repubblica di Torino nell'operazione Minotauro» e dei doc. 604.0-3 ordinanza di custodia cautelare e decreti di sequestro preventivo dell'operazione «Minotauro».

Per quanto riguarda la missione a Genova, il Comitato propone la declassificazione a regime libero dei resoconti del 20 ottobre 2011 recante l'audizione del prefetto di Genova (parti segrete e riservate) ad eccezione di pagina 3 della parte segreta da rigo 4 a rigo 8 e da rigo 18 a rigo 46; e del 21 ottobre 2011 recante l'audizione del Procuratore della Repubblica f.f. di Genova (parti segrete e riservate), ad eccezione di pagina 4 della parte segreta; del Procuratore della Repubblica di Sanremo (solo parti riservate); del procuratore della repubblica di Chiavari; del presidente di Unioncamere Liguria; del presidente di Confindustria Liguria; del presidente di Confesercenti Liguria (solo parti riservate).

Relativamente ai documenti inerenti la missione a Genova, il Comitato, considerato il parere della procura di Genova che ha espresso consenso parziale, propone la declassificazione da riservato a libero del documento 674.1 «Relazione illustrativa sul distretto di Genova» ad eccezione di pagina 5, rigo 12 fino a pagina 6, rigo 17; da pagina 6, rigo 36 fino a pagina 7, rigo 7; da pagina 7, rigo 27 fino a pagina 10, rigo 9; da pagina 11, rigo 5 fino a rigo 14 e da pagina 12, rigo 28 fino alla fine della pagina 12.

Il Comitato ha inoltre convenuto di proporre la declassificazione a regime libero delle sole parti riservate dei resoconti stenografici della missione a Venezia del 19 e 20 aprile 2012 concernenti le audizioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza di Venezia e Padova e delle procure di Venezia e Padova.

Infine, il Comitato ha convenuto di proporre la declassificazione da regime riservato a regime libero dei seguenti documenti per i quali è stato acquisito il consenso del Ministero dell'Interno: i documenti 486.0-1 e parte dei doc. 486.2 recanti lettera di trasmissione e atti delle riunioni del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 12 febbraio 1993 e del 30 luglio 1993; nonché le seguenti parti del doc. 486.3: nota della DIA del 15 giugno 1992 avente ad oggetto ricerca di latitanti; verbale della riunione del 6 luglio 1992 del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata con allegato documento anonimo; appunto avente ad oggetto le operazioni di maggior rilievo eseguite dalla polizia nel II semestre 1992 in Sicilia; appunto del Gabinetto per il Ministro relativo alla riunione del 21 gennaio 1993.

Precisa che per i restanti documenti del periodo 1992-93 è ancora in corso un'interlocuzione con il Ministero dell'Interno.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

Audizione dei sostituti procuratori della Direzione Nazionale Antimafia, dottor Roberto Pennisi, delegato al collegamento investigativo per l'Emilia-Romagna e dottor Giusto Sciacchitano, delegato al collegamento investigativo per la Toscana

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dei sostituti procuratori della Direzione Nazionale Antimafia, dottor Roberto Pennisi, delegato al collegamento investigativo per l'Emilia-Romagna e dottor Giusto Sciacchitano, delegato al collegamento investigativo per la Toscana. Ricorda che tale audizione prosegue l'analisi che la Commissione sta conducendo sulla penetrazione delle mafie nelle zone diverse da quelle di tradizionale insediamento nella prospettiva di effettuare una prossima missione a Bologna e successivamente presumibilmente anche in Toscana.

Il dottor PENNISI svolge la propria relazione.

Il dottor SCIACCHITANO svolge la propria relazione.

Pongono domande gli onorevoli MARCHI, NAPOLI e TASSONE, il senatore LAURO, l'onorevole PAOLINI e il senatore LUMIA.

Rispondono, per le rispettive parti di competenza, il dottor PENNISI, con una parte in seduta segreta, e il dottor SCIACCHITANO.

Il PRESIDENTE ringrazia i procuratori per le ampie risposte fornite e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 00,10.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 5 giugno 2012

Plenaria

Presidenza della Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 12,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa

**Audizione del Presidente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Prefetto
Alfonso Pironti**

(Svolgimento e conclusione)

Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Alfonso PIRONTI, *Presidente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Teresio DELFINO (*UdCpTP*) e Ivano STRIZZOLO (*PD*), nonché il senatore Massimo LIVI BACCI (*PD*).

Alfonso PIRONTI, *Presidente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Prefetto Pironti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 13,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 5 giugno 2012

Plenaria

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido

Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Veneto, Aurea Dissegna e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della provincia autonoma di Trento, Raffaello Sampaolesi

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Aurea DISSEGNA, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Veneto* e Raffaello SAMPAOLESI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della provincia autonoma di Trento*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Maria Letizia DE TORRE (PD), Anita DI GIUSEPPE (IDV), e la senatrice Giuliana CARLINO (IDV).

Aurea DISSEGNA, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Veneto* e Raffaello SAMPAOLESI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della provincia autonoma di Trento*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla prostituzione minorile

Esame del documento conclusivo

